

“Qualificare provocatoria la condotta del Miccoli, che con estremo civismo domandò al gruppo di Nonno per quale motivo avevano colpito in precedenza l’Aversa, significa offendere le norme della civile convivenza e allo stesso tempo indicare la codardia come regola delle relazioni umane.

L’appellante infatti, che non ha dato di certo prova di coraggio infierendo su un soggetto inerme (Miccoli) e poi, nel corso del processo, lanciando accuse infondate, fa carico alla sua vittima di averlo provocato per aver osato fare la domanda innanzi riferita. (...)

Per la micidialità del mezzo usato (tronchetto lungo 40 cm. e largo 3,5 cm.), la reiterazione dei colpi (quattro), la breve distanza dalla quale i colpi furono inferti, la zona attinta (cranio), l’odio che nutriva il Nonno per gli avversari politici, deve ritenersi che il prevenuto fu consapevole della rilevante probabilità di cagionare la morte e ciò nonostante agì accettandone il rischio dell’evento con determinazione lucida e fredda.”

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’anno 1982, il giorno 24 del mese di maggio in Napoli

La Corte d’Assise di Appello di Napoli – Sez. II composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1°) Dr. Pasquale ANTONACCI | PRESIDENTE |
| 2°) “ Antonio RICCIUTI | CONSIGLIERE RELATORE |
| 3°) Sig. Saponiero Ennio | GIUDICE POPOLARE |
| 4°) “ Accetto Italia | “ |
| 5°) “ Vinciguerra Matrona | “ |
| 6°) “ Palmieri Adriana Felicia | “ |
| 7°) “ Barone Angelina | “ |
| 8°) “ Di Lillo Giovanna | “ |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig. Dr. Umberto CASTALDI – Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, con l'intervento del Segretario Sig.ra Anna RUGGIERO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di Appello

CONTRO

- 1°) LASDICA Rosario di ***, nato il 25.3.1960 in Napoli ed ivi domiciliato in ***
Arrestato il 6.10.1978; scarcerato il 27.3.1981.
Libero – Contumace.
- 2°) DE MARCO Giancarlo di ***, nato il 23.6.1956 in Napoli ed ivi domiciliato in ***
Arrestato il 12.10.1978; scarcerato il 4.4.1979.
Libero – Contumace.
- 3°) NONNO Ernesto di ***, nato il 29.9.1960 in Napoli ed ivi residente in ***
Arrestato il 12.10.1978.
Detenuto – Presente.
- 4°) TORRE Antonio di ***, nato il 14.11.1961 in Napoli ed ivi domiciliato in ***
Arrestato il 12.10.1978; scarcerato il 27.3.1981.
Libero – Contumace.
- 5°) ROMANO Pietro di ***, nato il 3.6.1962 in Napoli ed ivi domiciliato in ***
Arrestato il 14.10.1978.
Detenuto – Presente.
- 6°) SAVINO Davide di ***, nato il 15.5.1959 in Napoli ed ivi domiciliato in ***
Arrestato il 17.10.1978; scarcerato il 4.4.1979.
Libero – Contumace.
- 7°) MATACENA Guido di ***, nato il 14.2.1961 in Napoli ed ivi domiciliato in ***
Latitante – Contumace.
- 8°) TODARO Antonio di ***, nato l'1.2.1960 in Pianopoli, residente a Napoli in ***
Libero – Presente.
- 9°) APPIERTO Antonio di ***, nato il 20.3.1960 in Napoli ed ivi domiciliato in ***
Libero – Contumace.

Appellanti Imputati – P.M. – P.G. della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli il 27.3.1981

Con la quale furono condannati:

NONNO: anni 14 e mesi 4 di reclusione per concorso in omicidio volontario, concorso in violenza privata ed aggravata, concorso in lesioni personali aggravate, riuniti dalla continuazione con le attenuanti generiche equivalenti.

ROMANO – MATAACENA: anni 6 e mesi 7 di reclusione per concorso anomalo in omicidio volontario, concorso in violenza privata aggravata, concorso in lesioni personali aggravate, riuniti dalla continuazione con le attenuanti generiche e diminuenti minore età equivalenti. MATAACENA, inoltre, mesi due arresto e £. 100.000 di ammenda per porto coltello genere proibito con le attenuanti generiche e diminuenti minore età equivalente.

LASDICA – DE MARCO – SAVINO – TODARO: anni 2 di reclusione per concorso in violenza privata aggravata, concorso in lesioni personali aggravate, riuniti dalla continuazione con le attenuanti generiche equivalenti.

Pena sospesa per anni 5 per SAVINO, DE MARCO e TODARO.

TORRE: prosciolto per perdono giudiziale da: concorso in violenza privata aggravata, concorso in lesioni personali aggravate, riuniti dalla continuazione con le attenuanti generiche e la diminuenti minore età equivalenti.

APPIERTO: assolto per insufficienza di prove da concorso in omicidio volontario.

LASDICA – DE MARCO – NONNO – TORRE – ROMANO – SAVINO – MATAACENA: assolti perché il fatto non sussiste da ricostituzione del disciolto partito fascista.

In Napoli, il 30.9.1978

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 settembre 1978 veniva ricoverato nell'ospedale Loreto alle ore 21,35 Miccoli Claudio che presentava ferite al capo, contusioni escoriate multiple al corpo, trauma cranico, epistassi traumatica. Il Miccoli, che nella tarda serata era stato trasferito nell'ospedale Cardarelli, dichiarava alle ore 23,30 al sottufficiale della DIGOS in servizio presso il drappello che, poco prima in piazza Sannazzaro, mentre vi si tratteneva insieme ad alcuni conoscenti – dei quali peraltro non forniva elementi idonei alla identificazione – era stato assalito da tre o quattro giovani con il volto travisato ed armati di bastoni.

Indicava gli aggressori come “i fascisti di piazza Vanvitelli”.

Presso l'ospedale Loreto nelle stesse circostanze di tempo veniva medicato Aversa Giuseppe per contusioni dichiarate guaribili entro il settimo giorno. L'Aversa dichiarava di essersi procurate le lesioni cadendo accidentalmente in via Mergellina.

La Polizia, nel corso di indagini svolte immediatamente, accertava che il 30 settembre verso le ore 21,30, un gruppo di estremisti di destra, alcuni dei quali avevano il volto travisato ed erano muniti di bastoni, aveva aggredito degli avventori, seduti ai tavoli della birreria Lowenbrau mentre stavano mangiando, gridando di essere i fascisti del Vomero. L'aggressione si era verificata dopo che un giovane, della apparente età di anni 17, si era avvicinato ad un tavolo intorno al quale sedevano Albarella Paola, Aversa Giuseppe e Rabbito Roberto chiedendo loro di vedere il giornale “Lotta Continua”.

Dopo averlo ricevuto sprezzantemente lo strappava gridando: “Che bello!”.

Quindi l’Aversa veniva colpito alla testa con un bastone impugnato da un giovane con il capo coperto da un fazzoletto nero e il Rabbito veniva raggiunto da uno schiaffo sulla tempia che gli faceva saltare gli occhiali.

Seguiva una grande confusione con fuga degli aggressori ed aggrediti.

Nel corso della fuga Miccoli Claudio veniva colpito alla testa con un bastone nei pressi del cinema Odeon. Il Miccoli, sottoposto nella mattinata del 1° ottobre ad intervento chirurgico per frattura a più frammenti parietale e parameridiana destra con lacerazione del suo ~~supraorbitale~~ ~~supraorbitale~~ moriva il 6 ottobre 1978 a causa delle lesioni inferite.

L’Aversa, che aveva dapprima dichiarato di essersi ferito accidentalmente, affermava poi di essere stato colpito nel corso dell’aggressione summenzionata.

L’Aversa, il Rabbito e l’Albarella sostenevano di non essere in grado di fare identificare gli aggressori e di non conoscere Claudio Miccoli.

Sempre nel corso delle indagini di Polizia si accertava che il Miccoli si era recato alla birreria Lowenbrau insieme all’amico Marco Brillante e che dopo l’aggressione subita dall’Aversa, il Miccoli e il Brillante si erano dati alla fuga in direzioni diverse.

Venivano quindi eseguite diverse perquisizioni al Vomero presso i domicili di persone aderenti all’estrema destra con esito negativo. Abbundo Nicola, nel cui domicilio era stata effettuata una perquisizione, nel corso di un interrogatorio riferiva che il lunedì 2 ottobre era stato avvicinato da LASDICA Rosario, detto Bini, il quale gli aveva chiesto di invitare tale “Umberto” a non riferire particolari su quanto era avvenuto il 30 settembre.

La richiesta era fondata sul convincimento del LASDICA di essere stato notato da “Umberto” durante l’aggressione in piazza Sannazzaro.

Il Procuratore della Repubblica emetteva quindi ordine di cattura nei confronti del LASDICA e proseguiva le indagini con il rito sommario.

A seguito delle indagini condotte dal P.M. e quindi delle parziali ammissioni degli imputati appariva che il 30 settembre LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, NONNO Ernesto, TORRE Antonio, ROMANO Pietro, SAVINO Davide – arrestati a seguito di ordine di cattura – MATAACENA Guido – latitante – TODARO Antonio ed APPIERTO Antonio dopo essersi trattenuti vicino alla libreria “L’incontro” in via Kerbaker si erano recati in piazza Sannazzaro ove avevano mangiato dei taralli e bevuto delle birre ad un tavolo della birreria Lowenbrau. Quasi alla fine della consumazione avevano visto ad un tavolo vicino alcuni giovani con una copia del giornale “Lotta continua”, avevano quindi deciso di lacerare il giornale; il ROMANO, alzatosi, aveva strappato il quotidiano ed il LASDICA aveva colpito al capo con un bastone l’Aversa.

Si era quindi determinata una situazione confusa con un fuggi-fuggi di aggressori ed aggrediti. TODARO Antonio aveva preso un mezzo pubblico ed era rientrato nella sua abitazione; APPIERTO Antonio si era allontanato verso il cinema Odeon prima dell’aggressione ~~allargando~~ ~~allargando~~ causa di avere incontrato alcuni amici nella birreria; LASDICA, DE MARCO, TORRE SAVINO si erano diretti dapprima verso la stazione ferroviaria di Mergellina con il proposito di prendere un treno ed ivi avevano incontrato il Miccoli; successivamente, a piedi, avevano raggiunto il Vomero. NONNO, ROMANO e MATAACENA si erano prima nascosti dietro l’ospedale militare e poi avevano incontrato un gruppo di giovani tra i quali vi era il Miccoli. Nel corso di un diverbio esploso tra i due gruppi il NONNO aveva colpito Claudio Miccoli con un bastone.

Gli atti venivano quindi rimessi al G.I. per la formale istruzione.

Nel corso della stessa dalle dichiarazioni rese dagli imputati e da alcune deposizioni emergeva che:

1°) LASDICA, TORRE e NONNO si erano muniti di mazze lunghe circa 40 cm. del diametro non inferiore a 3,5 cm. raccolte in via Cimarosa e nascoste sotto i giubbotti prima di recarsi alla birreria Lowenbrau di piazza Sannazzaro;

2°) che i predetti avevano invitato gli “amici” a munirsi di bastoni;

3°) che la lacerazione della copia del giornale “Lotta Continua” in piazza Sannazzaro era stata effettuata da ROMANO Pietro dopo la defezione di APPIERTO e TODARO;

4°) che l'APPIERTO nel lasciare gli amici in piazza Sannazzaro aveva dato loro appuntamento al cinema Odeon; che il NONNO, il ROMANO e il MATAACENA avevano incontrato Claudio Miccoli, Stella Massimo e Salemme Vincenzo nei pressi del cinema Odeon – stazione di Mergellina - ; che il Miccoli e i due compagni si erano avvicinati chiedendo loro spiegazioni per l'aggressione di piazza Sannazzaro.

Ne era scaturita una vivace discussione nel corso della quale NONNO Ernesto aveva colpito il Miccoli al capo per quattro volte con un bastone; APPIERTO Antonio si era avvicinato ai amici proprio nel momento in cui i due gruppi si erano incontrati ed era fuggito dopo aver visto che il NONNO aveva colpito il Miccoli.

Al termine della formale istruzione il G.I. con sentenza – ordinanza del 4 aprile 1979 in parziale difformità dalle richieste del P.M., dichiarava non doversi procedere:

a) nei confronti del LASDICA, DE MARCO, NONNO, TORRE, ROMANO, SAVINO, MATAACENA, TODARO, APPIERTO in ordine al reato p. e p. degli artt. 7 e 8 Legge 22.5.1975 n. 152 in relazione alla Legge 20.6.1952 n. 645 (artt. 1 e 2) per insussistenza del fatto;

b) nei confronti del LASDICA, DE MARCO, TORRE, SAVINO, APPIERTO in ordine al reato di cui agli artt. 110, 575 c.p. in danno di Miccoli Claudio per non aver commesso il fatto.

Ordinava il rinvio a giudizio della Corte di Assise di Napoli di LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, NONNO Ernesto, TORRE Antonio, ROMANO Pietro, SAVINO Davide, MATAACENA Guido, TODARO Antonio e APPIERTO Antonio per rispondere:

TUTTI 1) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 610 in relazione all'art. 339 comma 1° C.P.; 2) dei reati di cui agli artt. 112 n. 1, 582 e 61 n. 2 (con riferimento questa aggravante al delitto di cui all'art. 610 C.P.);

NONNO Ernesto, ROMANO Pietro e MATAACENA Guido, del delitto p.p degli artt. 110, 575 C.P. in danno di Miccoli Claudio;

DE MARCO Giancarlo del reato p. e p. dall'art. 4 comma 1° e 6° Legge 18.4.1975n. 110;

MATAACENA Guido del reato p. e p. dagli artt. 4 comma 1° e 6° Legge 10.4.1975 n. 110.

Concedeva la libertà provvisoria a DE MARCO Giancarlo e SAVINO Davide.

In data 9 aprile 1979 il Procuratore della Repubblica di Napoli appellava:

a) la sentenza del G.I. con la quale veniva disposto il proscioglimento di LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, TORRE Antonio, NONNO Ernesto, ROMANO Pietro, SAVINO Davide e MATAACENA Guido dal delitto di cui agli artt. 7 e 8 Legge 22.5.1975 n. 152 e

b) il provvedimento con il quale veniva concessa la libertà provvisoria a DE MARCO Giancarlo e SAVINO Davide.

In data 14 maggio 1979 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello proponeva ~~appello~~ la sentenza emessa dal G.I. in data 4.4.1979 nei confronti di LASDICA, DE MARCO, TORRE, ROMANO, SAVINO, MATAACENA, TODARO e APPIERTO.

Con i motivi depositati il 20 aprile 1979 il Procuratore della Repubblica chiedeva che la Sezione Istruttoria, in parziale riforma della sentenza del G.I. disponesse il rinvio a giudizio degli imputati – nei cui confronti era stato proposto appello – per il delitto di cui agli artt. 7 e 8 Legge 22.5.1975 n. 152 in relazione alla Legge n. 645 del 1952 (artt. 1 e 2) e revocasse la ordinanza di libertà provvisoria concessa a DE MARCO Giancarlo e SAVINO Davide.

Il Procuratore Generale con i motivi depositati il 28 maggio 1979 chiedeva che la Sezione Istruttoria, in riforma della impugnata sentenza,

- a) ordinasse il rinvio a giudizio di APPIERTO Antonio a titolo di concorso ex art. 110 C.P. nell'omicidio di Miccoli Claudio;
- b) ordinasse il rinvio a giudizio di LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, TORRE Antonio, SAVINO Davide, TODARO Antonio a titolo di concorso ex art. 116 C.P. nell'omicidio di Miccoli Claudio;
- c) ordinasse il rinvio a giudizio di tutti gli imputati in ordine al delitto p. e p. della Legge n. 152 del 1975 (artt. 7 e 8).

Con provvedimento del 14 maggio 1980 la Sezione Istruttoria in accoglimento degli appelli proposti ordinava rinviarsi al giudizio della Corte di Assise di Napoli

- a) APPIERTO Antonio per rispondere a titolo di concorso ex art. 110 C.P. nell'omicidio di Miccoli Claudio;
- b) LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, TORRE Antonio, SAVINO Davide, TODARO Antonio per rispondere a titolo di concorso ex art. 116 C.P. nell'omicidio di Miccoli Claudio;
- c) LASDICA, DE MARCO, NONNO, TORRE, ROMANO, SAVINO e MATAACENA per rispondere del delitto p. e p. della Legge n. 152 del 1975.

Emetteva mandato di cattura contro i suddetti imputati per i delitti rispettivamente ascritti.

Con ordinanza del 22.5.1980 la Sezione Istruttoria disponeva la correzione dell'errore materiale commesso nella precedente ordinanza del 14.5.1980 dichiarando che con riferimento alle imputazioni di cui agli artt. 116 e 575 C.P. il nome di TODARO Antonio doveva ritenersi non detto e non scritto.

La Corte di Assise di Napoli dopo un'ampia istruttoria dibattimentale all'udienza del 27 marzo 1981 dichiarava:

NONNO Ernesto colpevole dei reati ascrittigli ai capi D, B e C della rubrica riuniti per il vincolo della continuazione sotto la più grave imputazione di omicidio;

ROMANO Pietro e MATAACENA Guido colpevoli del reato di cui agli artt. 116 e 575 C.P. così modificata l'originaria imputazione sub d), nonché dei reati sub b) e sub c), riuniti per il vincolo della continuazione sotto il reato di cui al capo D);

LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, SAVINO Davide e TODARO Antonio colpevoli dei reati loro ascritti ai capi b) e c) della rubrica riuniti con il vincolo della continuazione, sotto l'imputazione di violenza privata (aggravata);

MATAACENA Guido anche del reato di cui al capo c) della rubrica;

e in concorso per tutti gli imputati e per tutti i reati delle attenuanti generiche e della diminuzione della minore età per ROMANO Pietro e MATAACENA Guido, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate per i reati sub b) e c) e all'aggravante di cui al comma VI dell'art. 4 Legge 18.4.1975 n. 110 contestata al MATAACENA per il reato sub g).

Condannava:

NONNO Ernesto alla pena della reclusione di anni quattordici e mesi quattro di reclusione;
ROMANO Pietro alla pena di anni sei e mesi sette di reclusione;
MATAACENA Guido per il delitto continuato alla pena di anni sei e mesi sette di reclusione e per la contravvenzione alla pena di mesi due di arresto e lire centomila di ammenda;
LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, SAVINO Davide e TODARO Antonio per il reato continuato ciascuno alla pena della reclusione di anni due;
condannava inoltre DE MARCO, LASDICA, NONNO, ROMANO, SAVINO, MATAACENA e TODARO in solido al pagamento delle spese di giudizio e (ad eccezione del MATAACENA) di custodia preventiva; condannava NONNO, ROMANO e MATAACENA in solido al risarcimento dei danni verso le costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di giudizio.

Dichiarava NONNO, ROMANO e MATAACENA interdetti dai pubblici uffici come per legge e dichiarava che, a pena espiata, il NONNO fosse sottoposto alla libertà vigilata per la durata di anni tre.

Dichiarava poi, ai sensi dell'art. 478 C.P.P., non doversi procedere nei confronti di TORRE Antonio in ordine ai reati di cui ai capi b) e c) unificati per la continuazione sotto la imputazione di violenza privata aggravata, in concorso delle attenuanti generiche e della diminuzione della minore età, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, per concessione del perdono giudiziale.

Assolveva:

APPIERTO Antonio dal reato sub e) per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi b) e c) per non aver commesso il fatto;
LASDICA, DE MARCO, NONNO, TORRE, ROMANO, SAVINO e MATAACENA dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste;
LASDICA, DE MARCO, TORRE e SAVINO dal reato loro ascritto al capo h) per non aver commesso il fatto e
DE MARCO Giancarlo anche dalla contravvenzione di cui al capo f) perché il fatto non sussiste.

Concedeva la sospensione condizionale della pena a DE MARCO, SAVINO e TODARO.

Avverso la menzionata sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale, DE MARCO Giancarlo, APPIERTO Antonio, TODARO Antonio, MATAACENA Guido, ROMANO Pietro, SAVINO Davide, TORRE Antonio, LASDICA Rosario, NONNO Ernesto.

Il Procuratore della Repubblica si doleva per l'affermazione di colpevolezza del ROMANO e del MATAACENA in ordine all'omicidio di Miccoli Claudio ai sensi dell'art. 116 C.P. e chiedeva pertanto la riforma della sentenza con l'affermazione di colpevolezza ex art. 110 C.P.

Il Procuratore Generale si doleva per:

- a) l'assoluzione, con la formula "il fatto non sussiste" in ordine al reato di cui al capo a), degli imputati LASDICA, DE MARCO, NONNO, ROMANO, SAVINO, MATAACENA, TODARO e APPIERTO;
- b) l'assoluzione di APPIERTO Antonio dal concorso in omicidio volontario per insufficienza di prove;
- c) la levità della sanzione inflitta al NONNO.

Chiedeva quindi la riforma della sentenza con la irrogazione delle pene adeguate.

DE MARCO Giancarlo chiedeva:

- a) l'assoluzione dai reati di cui ai capi b) e c) per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove;
- b) l'assoluzione dal reato di violenza privata per insussistenza del fatto;
- c) la eliminazione dell'aggravante del nesso teleologico per la imputazione di cui al capo c);
- d) la non menzione della condanna;
- e) la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti;
- f) la fissazione della pena per la violazione privata nel minimo edittale e diminuzione dell'aumento di pena per la continuazione.

APPIERTO Antonio chiedeva di essere assolto dalla imputazione di concorso in omicidio volontario per non aver commesso il fatto.

TODARO Antonio chiedeva:

- a) l'assoluzione dai reati di violenza privata e di lesioni per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove;
- b) la declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche con riduzione della pena al minimo edittale.

MATACENA Guido chiedeva:

- a) l'annullamento della sentenza e conseguente trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 477 co. 2 C.P.P.,
- b) l'assoluzione dal delitto di cui agli artt. 116 e 575 C.P. per non aver commesso il fatto;
- c) la degradazione della rubrica in omicidio preterintenzionale;
- d) assoluzione dal reato di cui agli artt. 4 co. 1 e 6 Legge 18.4.75 n. 110 per insussistenza del fatto o per insufficienza di prove;
- e) il minimo della pena con tutti i benefici di legge.

ROMANO Pietro chiedeva:

- a) l'assoluzione dalla imputazione di cui agli artt. 116 e 575 C.P. per non aver commesso il fatto;
- b) l'assoluzione dal reato di violenza privata per insussistenza del fatto;
- c) la declaratoria di estinzione del reato di lesioni per mancanza di querela.

SAVINO Davide chiedeva:

- a) l'assoluzione per non aver commesso il fatto, per insufficienza di prove, perché il fatto non esiste o non costituisce reato;
- b) la riduzione della pena contenendo anche l'aumento per la continuazione.

TORRE Antonio chiedeva l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

LASDICA Rosario chiedeva:

- a) la derubricazione del reato ex art. 610 in quello previsto dall'art. 635 C.P.;
- b) esclusione delle aggravanti contestate al capo c) ex art. 112 n. 1 e 61 n. 2 C.P.;
- c) riduzione della pena al minimo edittale anche per le concesse attenuanti generiche e ~~minimo~~ aumento per la continuazione;
- d) concessione del beneficio della non menzione.

NONNO Ernesto chiedeva:

- a) il riconoscimento della legittima difesa reale o putativa o quanto meno l'eccesso colposo;
- b) l'assoluzione dai reati di cui ai capi b) e c);

- c) la derubricazione del reato di cui al capo b) nel reato di ingiuria o di danneggiamento;
- d) la esclusione dall'aggravante contestata al capo c) e declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela;
- e) la esclusione della volontà omicida con la modificazione della rubrica in omicidio preterintenzionale;
- f) la concessione delle attenuanti della provocazione e del risarcimento del danno;
- g) la riduzione della pena al minimo.

Gli appelli venivano discussi nelle udienze del 13, 17, 18, 19, 20, 24 maggio 1982 nella contumacia di LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, TORRE Antonio, SAVINO ~~MAURO~~ CENA Guido, APPIERTO Antonio. NONNO Ernesto presente si riportava ad una epistola, da lui inviata al Presidente della Corte, della quale veniva data lettura.

ROMANO Pietro e TODARO Antonio si riportavano alle dichiarazioni già rese.

I difensori delle parti civili, il P.G. e i difensori degli imputati concludevano come da verbali di udienze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA

L'art. XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione stabilisce al primo comma che è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Detta norma ha un carattere eccezionale nell'ambito di un sistema costituzionale di libertà associativa e partitica (artt. 18 e 49 della Costituzione).

Infatti l'art. 18 non solo riconosce il diritto di associazione ma vieta che tale diritto possa essere sottoposto a qualsiasi regime di autorizzazione preventiva.

Secondo il menzionato articolo sono proibite: a) le associazioni vietate dalla legge penale; b) le associazioni segrete; c) le associazioni di carattere militare, ovverosia quelle associazioni che secondo la Legge 14.2.1948 sono caratterizzate dall'uso di divise e dall'ordinamento ~~gerarchico~~ ~~gerarchico~~ quelli adottati dalle formazioni militari.

L'art. 49 della Costituzione poi stabilisce che "tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

Lo Stato pertanto si disinteressa completamente degli scopi perseguiti dai partiti e della loro organizzazione interna ed esige soltanto che la loro attività si svolga con metodo democratico e cioè attraverso le competizioni elettorali e parlamentari.

Il nostro ordinamento ha in tal modo adottato il sistema della istituzionalità esterna.

(Per l'attività di diritto pubblico dei partiti i vari ordinamenti – occorre ricordare – possono adottare uno dei seguenti tre sistemi:

- a) istituzionalità esterna: l'ordinamento giuridico si limita ad esigere che l'attività dei partiti si svolga nell'osservanza delle leggi penali e di polizia, rimanendo quindi vietato soltanto il ricorso alla violenza ed alla sopraffazione per l'affermazione del programma;
- b) istituzionalità ideologico-programmatica: l'ordinamento prevede un controllo sulle ideologie e sui programmi dei partiti, al fine di impedire la costituzione e l'attività dei partiti sovversivi e rivoluzionari (cfr. ad esempio la Costituzione di Bonn del 1949 – art. 21, la Costituzione svizzera – art. 56);

c) istituzionalità interna: l'ordinamento esige che non solo il programma e l'attività politica siano ispirati ai principi democratici ma che sia garantita altresì la democraticità dell'organizzazione del partito):

Al sistema dell'istituzionalità esterna la Costituzione fa eccezione con la menzionata XII disposizione transitoria e finale la quale, vietando (e non solo per un periodo transitorio) “la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista” consente un limitato controllo delle finalità dei partiti. Peraltro detta disposizione viene qualificata come norma costituzionale di rottura e come tutte le norme costituzionali di rottura solo apparentemente costituisce un contraddittorio sviluppo del nuovo ordinamento.

E' la necessità – si afferma in dottrina (Mortati, Barile, De Siervo) – della salvaguardia dell'essenza dello stesso sistema democratico che impone o in momenti particolari o per alcuni settori alcune statuizioni del tutto differenziate da quelle generalmente accolte.

Né è il caso di aver timore – si nota in dottrina – di porre in essere una “democrazia protetta”. E ciò perché ogni sistema costituzionale vive su un fulcro immutabile di norme fondamentali e il non difenderlo contro forze radicalmente eversive vorrebbe dire tradirlo.

E' quindi esatto parlare di eccezionalità (nel senso sopra precisato) della dodicesima norma finale, ma è errato parlare di transitorietà di questa norma, dal momento che la difesa di un regime costituzionale è problema perdurante ed ineliminabile nei riguardi dei movimenti politici che, non accettando il metodo democratico, agiscono mediante atti di violenza.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 74 del 1958 affermava in proposito: “La XII disposizione transitoria va interpretata per quello che è, cioè quale norma costituzionale che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze e sociali da cui fu ispirata”.

Il riferimento al fascismo – si osserva in dottrina – comporta alcune rilevanti difficoltà, perché, se non è facile individuare in un qualsiasi movimento politico le sue caratteristiche essenziali al di là della enunciazione dei principi generalissimi, ciò tanto più nel fascismo, nel quale a certe costanti di antidemocraticità e di violenza si aggiunsero i più svariati contenuti programmatici e politici tanto che con una boutade arguta un autore (Bianchi D'Espinosa) affermava che per il fascismo, al contrario del movimento bonapartista – per il quale si diceva “la rivoluzione è un'idea che ha trovato delle baionette” – poteva ben dirsi che si trattava di baionette che andavano in cerca di un'idea.

Ne deriva che il giudice chiamato a decidere sulla riorganizzazione del “disciolto partito fascista” nell'esaminare la ipotesi portata al suo esame deve far riferimento non solo ai criteri di identificazione indicati di volta in volta dalla legge (Legge 3.12.1947 n. 1546, Legge 20.6.1952 n. 645, Legge 22.5.1975 n. 152) ma anche a categorie in larga parte non giuridiche ma politiche.

Tanto premesso va osservato che il fascismo sorse e, dopo un'infanzia gracile, si affermò con vigore nell'atmosfera messianica del primo dopoguerra, in cui tutte le forze politiche, più o meno organizzate in partiti e gruppi politici, parlamentari ed extraparlamentari, avevano subito un rapido processo di radicalizzazione. Il segreto del successo del fascismo – secondo alcuni autori – risiede nel fatto che esso poté avere in mano, alternandone l'impiego, tutte le armi che la rivoluzione aveva in mano. La predicazione nazionalista, la concessione dello Stato come potenza al servizio della nazione, in tutti i suoi ceti (tra i quali privilegiato il ceto dei combattenti, che avevano dato la loro vita alla nazione, ed ora scendevano prontamente nelle piazze, rivendicando diritti e privilegi) il rafforzamento di un ordine pubblico sempre più compromesso, la presenza dell'assolvimento di impegni sociali, che la guerra aveva posto ma che le classi dirigenti avevano eluso, e che presupponevano un radicale processo di trasformazione delle sue strutture istituzionali: Governo, Parlamento.

Il partito fascista (trasformatosi da “movimento” in “partito” al congresso di Roma del 1921) rappresentava, dal punto di vista organizzativo e, per così dire, tecnico, qualcosa di nuovo rispetto ai partiti tradizionali. Esso possedeva un’organizzazione militare, i cui ispiratori principali erano Balbo, De Vecchi e De Bono.

L’interesse per la tecnica militare e rivoluzionaria risulta chiaramente dalle cure impiegate per assicurarsi il controllo dei più importanti nodi ferroviari (Bologna, Verona, Alessandria), che si dimostrò utile nell’ottobre 1922. La pericolosa novità costituita dal partito fascista non fu compresa o valutata al punto giusto dalla maggioranza degli uomini politici. E pertanto allo slancio selvaggio, all’assalto al potere, alla distruzione fisica di uomini e cose, alle spedizioni punitive, alle rappresaglie, spesso non contrastate dalle forze dell’ordine, da parte dei fascisti corrispondevano la scarsa resistenza e il crollo delle formazioni socialiste internazionali, lo sfasciamento delle potenti organizzazioni sindacali aderenti al partito socialista.

Nei due anni precedenti l’investitura di Mussolini, capo del fascismo, che dilagava nell’Italia settentrionale e centrale, il disegno fascista della conquista del potere fu compiuto.

La crisi dell’ultimo ministero demo-liberale fu determinata dalla pressione fascista; la soluzione della crisi fu imposta dalle squadre armate che poterono marciare sulla capitale senza incontrare un nuovo governo che si formava sulla base di una nuova maggioranza parlamentare, ma una classe politica che si ritrovava battuta, lasciando in ostaggio ai fascisti alcuni dei suoi uomini nell’illusione di esercitare un controllo o di salvare alcuni interessi. Il governo fascista neutralizzò ben presto l’azione degli ostaggi e poi, dopo l’assassinio di Matteotti, si trasformò in un monocoloro iniziando la riforma dello Stato. Dal 3 gennaio 1925 aveva inizio la costruzione dello Stato fascista sulla base di leggi organiche; Stato che, secondo Mussolini, si articolava in una diarchia: Corona (succube) e il duce del fascismo cui erano attribuiti tutti i poteri e le iniziative e, persino, i comandi di guerra (cfr. Perticone, Chabod).

Dopo un rapido excursus sull’avvento del fascismo al potere occorre vedere quale era la dottrina fascista. Giovanni Gentile in tempi non sospetti (agosto 1927, “Origini e dottrina del fascismo”) affermava: “La dottrina fascista non è una filosofia nel comune senso della parola, e tanto meno una religione. Non è neppure una spiegata e definitiva dottrina politica che si articoli in una serie di formule. La verità, il significato del fascismo non si misura nelle tesi speciali che esso a volta a volta assume, teoricamente e praticamente... Spesso avendo tentato di fissare un segno da raggiungere, un concetto da realizzare, una via da percorrere non ha esitato, alla prova, a cambiar rotta e respingere come inadeguato o ripugnante al proprio principio quel segno o quel concetto”.

In aiuto del fascismo successivamente venne la filosofia dell’azione, quella filosofia cioè che identifica fatto e valore: bene è ciò che si fa, che si conduce a termine, che si afferma nella storia; questo è il concreto.

L’azione è azione creatrice nel senso che ha creato. Il fascismo ha creato, ha conquistato il potere: questo è il fatto ed è anche il bene. Il metodo dell’azione creatrice è il metodo del successo, dove c’è il successo c’è il bene; ora c’è il successo dove c’è la forza; dunque il bene è forza. E tutta la forza, il massimo della forza, è nello Stato. Quindi il fascismo – forza è il fascismo – Stato (cfr. Perticone).

E Mussolini sulla scorta dei principi summenzionati non esitava a sostenere che ciò che importava innanzitutto era l’azione; anche quando si trattava di un errore. Coniò addirittura il motto “Credere, obbedire, combattere” inserito per sua volontà nell’articolo 4 dello statuto del partito. Proclamò: “Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo; l’antitesi netta, definitiva, categorica della democrazia, della plutocrazia, della massoneria e degli immortali principi del 1789. Gli ideali della democrazia sono morti a cominciare da quello di progresso. Il nostro è un secolo aristocratico: lo Stato di tutti finirà col diventare lo Stato di pochi. Il fascismo è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito, come deve essere, qualitativamente e non quantitativamente” (Enciclopedia Italiana).

Infine scrisse che solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla.

Con vena inesauribile creò slogan che venivano poi scritti a grandi caratteri sulle pareti esterne delle case: “Il Duce ha sempre ragione; Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora; Nulla contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato; Chi ha piombo ha pane; Molti nemici, molto onore” etc. etc. (cfr. Denis Mack Smith).

Queste per sommi capi le linee di un partito che si identificò con lo Stato; ebbe un proprio esercito (M.v.s.n. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale); creò per i giovani organizzazioni paramilitari alle quali si accedeva a seconda dell'età (da figlio della lupa si passava a balilla, quindi ad avanguardista e poi a giovane fascista); organizzò militarmente tutti i dipendenti dello Stato, ai quali fu imposta una divisa; pretese di controllare la vita di ogni individuo dalla culla alla tomba; fece comporre un inno (Giovinezza), che si eseguiva nelle cerimonie pubbliche insieme alla marcia reale, e dei canti esaltanti la personalità del capo (“Dio ti ha dato all'Italia come ha dato la luce: duce, duce!”). Un brano tratto dal libro di lettura obbligatorio per la terza elementare del 1936 può dare un'idea del carattere e della rilevanza del “partito” che, ormai solidamente ancorato al potere, si preoccupava anche di educare le giovani generazioni al nuovo verbo: “Sono gli occhi del Duce che vi scrutano, che cosa sia quello sguardo nessuno sa dire. E' un'aquila che apre le ali a vela nello spazio. E' una fiamma che cerca il vostro cuore per accenderlo d'un fuoco vermiglio. Chi resisterà a quell'occhio ardente armato di frecce? Rassicuratevi: per voi le frecce si mutano in raggi di gioia” (cfr. Mack Smith, De Felice).

Una volta delineati per sommi capi i caratteri del partito fascista e la sua identificazione con lo Stato appare opportuno ricordare che il Legislatore con la Legge 20.6.1952 n. 645 (art. 1) individuò la riorganizzazione del partito fascista in quella associazione o movimento che persegue “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza ~~metodo~~ di lotta politica o propugnando la soppressione della libertà garantita dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo ~~propaganda~~ vero rivolge le sue attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.

La legge ora citata (n. 645/1952) rappresenta indubbiamente un passo in avanti:

- a) rispetto alla dizione dell'art. 1 D. Legge 26.4.1945 n. 195 nel quale l'assoluta genericità ~~divieto~~ di ricostruire “sotto qualsiasi forma o denominazione il partito fascista” non era neanche seguita dall'individuazione di un meccanismo giuridico attraverso il quale sciogliere il movimento vietato;
- b) rispetto all'art. 1 della Legge 3.12.1947 n. 1546 che, per riconoscere in un movimento la ricostituzione del partito fascista, esigeva che esso perseguisse finalità proprie del disciolto partito fascista; evidenziate peraltro dall'organizzazione militare o paramilitare o dall'esaltazione o dall'uso di mezzi violenti di lotta.

La Legge 22.5.1975 n. 152 ha poi innovato nel senso che l'attività di riorganizzazione del partito fascista può essere commessa oltre che da un'associazione o da un movimento anche da un gruppo di persone non inferiore a cinque (art. 7). Ai fini del concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito fascista la condotta dell'agente può articolarsi in tre tipi: A) perseguimento ~~finalità~~ antidemocratiche proprie del partito fascista; B) esaltazione di esponenti, fatti e ~~proprietà~~ di detto partito; C) compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. La condotta stessa deve, comunque, essere idonea a determinare il risultato, secondo i criteri di cui ~~515 C.P.~~ in tema di delitto tentato con una valutazione ex ante della sua potenzialità, indipendentemente dalle condizioni che possono in concreto articolare la realizzazione dell'evento (Cfr. Cass. sez. II 5.12.1972 Spampinato / Sez. I 16 marzo 1978 Luccino / Sez. II ~~20.4.1979~~).

Come si rileva dal menzionato art. 7 Legge 152 del 1975 la riorganizzazione del partito fascista deve avvenire attraverso una collettività di persone fisiche che può essere costituita da una associazione, da un movimento o da un gruppo di persone non inferiore a cinque, che si siano dati una struttura organizzativa, anche se in modo informale, in vista di uno scopo determinato.

In proposito il P.M. nel giudizio di primo grado e il P.G. nei motivi di appello avverso la sentenza della Corte di Assise di primo grado, sostengono che per la configurazione del reato in esame (previsto dall'art. 7 Legge 22.5.1975 n. 152) la struttura organizzativa non è richiesta per il gruppo di persone in quanto il legislatore con la innovazione del menzionato articolo ha inteso anziché "un insieme di persone unite da finalità comuni nel momento in cui agisce". La tesi – che peraltro non trova conforto alcuno nella giurisprudenza di merito o in quella della Suprema Corte in precedenza citata – è pericolosa in quanto farebbe ritenere sussistente la riorganizzazione del disciolto partito fascista anche nel caso di una manifestazione teppistica con randella te posta in essere da soggetti non legati tra loro da vincoli di amicizia, di conoscenza, di sodalizio ma uniti per circostanze meramente fortuite in un dato momento e in dato luogo.

Appare quindi opportuno precisare che (ai fini del reato in esame) l'associazione presuppone: a) una pluralità di persone; b) una organizzazione stabile ancorata a volte anche a uno statuto; c) uno scopo comune da raggiungere.

Il movimento è un'associazione in fieri in quanto è una corrente diretta alla circolazione, divulgazione, allo sviluppo di determinate idee o opinioni di una dottrina e all'affermazione delle stesse.

Il gruppo è caratterizzato da un numero limitato di persone legate da ideali, principi, interessi, associate per svolgere una determinata attività e per conseguire uno scopo comune.

Una tale interpretazione trova conforto

- a) nell'art. 9 della Legge n. 152 del 1975 che prevede l'ordine di scioglimento dell'associazione, del movimento o del gruppo e la confisca dei beni da parte del Ministero degli Interni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Lo svolgimento con riferimento al gruppo implica l'esistenza di un nucleo organizzato stabile e la confisca presuppone l'esistenza di beni posseduti dal gruppo come tale;
- b) l'art. 10 della citata Legge punisce colui che fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo. Ne deriva che per il Legislatore il gruppo è un'entità che si propone di realizzare un programma;
- c) gli artt. 10 e 11 Legge n. 152/1975 puniscono colui che "pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche" e colui che "partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista". Tali condotte sono in maniera analoga specificata negli artt. 7 e 8 della menzionata Legge che sanziona un tale comportamento in relazione all'aderente ad un gruppo. E' evidente – ha acutamente osservato il G.I. nella sentenza di proscioglimento – essendovi una corrispondenza sostanziale delle modalità esecutive nelle due ipotesi criminose che gli artt. 10 e 11 vanno applicati solo in difetto di un vincolo associativo e gli artt. 7 e 8 in presenza di un tale vincolo;
- d) il Legislatore con il menzionato art. 7 ha introdotto il concetto di "gruppo di persone" che non significa soltanto più persone (come per esempio negli artt. 110, 112 n. 1, 625 n. 5 C.P.) né significa più persone riunite in un punto ed in un momento (come per es. negli artt. 339, 628 II cpv. n. 1 C.P.) ma sta a significare per i motivi in precedenza indicati un numero limitato di persone legate da ideali, principi, interessi comuni associate per il conseguimento di uno scopo.

Tanto premesso la Corte – per i motivi che saranno di qui a poco indicati – esprime l'avviso che nella specie il reato ascritto al capo A) della rubrica ai prevenuti LASDICA, DE MARCO, NONNO, ROMANO, SAVINO, e MATA CENA non sussiste e pertanto la sentenza impugnata va per tale capo confermata.

Va rilevato che APPIERTO e TODARO non furono rinviati al giudizio della Corte di Assise per rispondere del reato di ricostituzione del partito fascista; per errore il P.G. ha proposto appello nei confronti dell'APPIERTO e del TODARO per tale reato ma in udienza lo stesso P.G. ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Pertanto l'appello va dichiarato inammissibile per rinuncia.

Nei confronti di TORRE Antonio il P.G. ha proposto appello ma ha ommesso di presentare i motivi. Ne deriva che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per omessa presentazione dei motivi. La sentenza nei confronti del TORRE è per tale capo passata in giudicato.

In particolare occorre notare che i prevenuti non costituivano "un gruppo di persone" nel senso voluto dalla norma incriminatrice in quanto non erano legati da un vincolo associativo, non erano organizzati, non avevano un programma e uno scopo comune.

Gli elementi raccolti nella fase istruttoria e in quella dibattimentale e le numerose perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei prevenuti consentono di affermare che costoro non si conoscevano neppure bene tra di loro – tanto che ignoravano a volte i dati anagrafici e si affidavano "ai soprannomi"; non avevano delle riunioni per discutere questioni attinenti ad un programma da realizzare; non svolgevano attività di propaganda o di proselitismo (nelle perquisizioni non è stato trovato un solo volantino); si ritrovavano nella galleria Vanvitelli nelle vicinanze della libreria "L'incontro" insieme ad altri giovani, specie il sabato sera, prima di decidere sulla forma di svago da concedersi (discoteca, pizze, cinema, etc.).

La sera del 30 settembre 1978 decisero di scendere a piazza Sannazzaro per "fare casino" e cioè per provocare i "rossi" che in quella piazza avevano il "predominio".

Il loro fu un comportamento spavaldo e teppistico dettato dal desiderio di rintuzzare i rossi seguaci di una ideologia diversa dalla loro – e di vendicarsi per l'aggressione subita in precedenza da uno di loro (NONNO Ernesto). Né l'adesione dei prevenuti – secondo il rapporto della P.S. – al "Fronte della Gioventù", movimento non clandestino e non illecito, può autorizzare a ritenere concretizzata la riorganizzazione del partito fascista. Inoltre l'episodio di violenza di piazza Sannazzaro appare "unico" – non risulta infatti preceduto da altri episodi analoghi – e non può ritenersi esplicitazione di un "metodo" di lotta politica (cfr. la contestazione). Metodo infatti è sinonimo di sistema, procedimento, indirizzo, e presuppone pertanto – in mancanza di una dichiarazione di adesione o meglio di adozione della violenza per il conseguimento di uno scopo comune – una iterazione di atti violenti.

Va inoltre notato che se le finalità antidemocratiche sono insite in una formazione politica che esalta la violenza o denigra la democrazia, questi comportamenti e queste finalità non sono di per sé sufficienti a caratterizzare come fascista la formazione.

Invero perché i comportamenti previsti dalla Legge del 1952 e poi di quella del 1975 possano caratterizzare come fascista una associazione, un movimento o un gruppo occorre che in essi riscontrino i segni inconfondibili della continuazione storica, politica e ideologica del fascismo (cfr. Cass. Sez. II 5.12.1977 Spampinato).

Inoltre, volendo sempre per assurdo ritenere esistente quel "gruppo" cui fa riferimento l'art. 7 della Legge n. 152 del 1975, non può la condotta posta in essere dai prevenuti in piazza Sannazzaro il 30 settembre 1978 ritenersi (cfr. contestazione) manifestazione esteriore di carattere fascista.

Infatti una giurisprudenza pacifica la "manifestazione esteriore di carattere fascista" è costituita da una manifestazione aperta di esaltazione davanti ad una massa delle ideologie e dei principi del regime fascista. Pertanto costituiscono manifestazioni esteriori di carattere fascista la riesumazione di riti e comportamenti usuali al fascismo come scrivere espressioni ostili agli ebrei (Cass. 25.5.1962), cantare inni del passato regime (Cass. 3.10.1962), chiudere comizi col saluto romano e svolgere riti funebri fascisti (Cass. 17.2.1961).

La violenza purtroppo è oggi un privilegium odiosum di diversi movimenti eversivi e non può da sola dare la colorazione politica richiesta dalla menzionata Legge n. 152 del 1975. Pertanto la sentenza assolutoria della Corte di Assise di primo grado in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica va confermata.

VIOLENZA PRIVATA E LESIONI

Da tali reati uniti con il vincolo della continuazione la Corte di primo grado ha mandato assolto solo APPIERTO Antonio per non aver commesso il fatto e ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di TORRE Antonio per concessione del perdono giudiziale.

Avverso tale capo della sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati – eccezion fatta logicamente per APPIERTO Antonio – dolendosi per l'affermazione di responsabilità fatta dalla Corte di primo grado e chiedendo gradatamente:

- a) l'assoluzione per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, per insufficienza di prove;
- b) la degradazione del reato di violenza privata in quella di 1°) danneggiamento (635) 2°) ingiuria (594) 3°) molestia e disturbo alle persone (art. 660 C.P.);
- c) la declaratoria di prevalenza delle attenuanti già concesse con conseguente riduzione della pena;
- d) la fissazione della pena per il delitto di violenza privata nel minimo edittale;
- e) la diminuzione dell'aumento di pena per la continuazione.

Uno degli imputati appellanti (LASDICA Rosario) si duole poi perché a suo dire i giudici di primo grado “dopo aver concesso le attenuanti generiche nell'effettuare il calcolo della pena hanno ommesso di procedere alla riduzione della stessa”.

In ordine all'affermazione di responsabilità nessuna censura può essere mossa ai giudici di primo grado che con un ragionamento logico-giuridico ineccepibile hanno dimostrato la ~~dei appellanti~~ ai reati in esame ed hanno rilevato che anche la presenza di coloro che non diedero alcun contributo particolare si risolse in una compartecipazione alla causazione dell'evento.

La compartecipazione si applicò sotto forma di determinazione e rafforzamento del proposito degli esecutori materiali e di sostegno alla loro opera.

Tutti gli appellanti erano presenti – non per imposizione ma per loro libera realtà – anche ~~se~~ alcuno di loro (TODARO) non era entusiasta per il blitz che si stava per compiere.

Ma l'assenza di entusiasmo non esclude il concorso (il TODARO si alzò con il proposito ~~di~~ allontanarsi dalla piazza ma il TORRE lo richiamò all'ordine “Hombre da mierda!” ed egli riprese il suo posto disciplinatamente) e non giustifica la richiesta del P.G. che, solo per lui, ha ~~la~~ distribuzione con formula dubitativa. Né può ritenersi – ha giustamente osservato la Corte di primo grado – che l'uso di uno dei bastoni contro la prevedibile reazione delle vittime della prepotenza configuri un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti i quali sapevano bene quale era la destinazione dei bastoni stessi e come il loro uso sarebbe divenuto inevitabile.

In ordine alla compartecipazione – comunque – la Corte farà alcune considerazioni da qui a poco nell'esaminare la posizione di NONNO, ROMANO e MATACENA nell'omicidio in danno di Miccoli Claudio.

Tanto premesso occorre rilevare che gli appellanti tendono ad escludere la sussistenza del delitto di violenza privata sulla base di un sillogismo disancorato dalla realtà processuale e fondato quindi su un travisamento della situazione: a) l'oggetto del delitto di violenza privata secondo la contestazione è costituito dalla condotta violenta posta in essere per farsi consegnare il giornale al fine di lacerarlo; b) il giornale fu ottenuto con l'inganno e successivamente strappato; c) ergo il reato commesso, in assenza di violenza, va qualificato o danneggiamento aggravato (art. 635 C.P.) o ingiuria (art. 594 C.P.) o molestia alle persone (art. 660 C.P.).

In proposito va precisato quanto segue:

1°) agli imputati è stato contestato – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - il delitto di cui agli artt. 110,610 C.P. in relazione all'art. 339 C.P. perché, in concorso fra loro, con violenza, costringevano Aversa Giuseppe, Rabbitto Roberto, Albarella Paola a subire la lacerazione del giornale che essi stavano leggendo;

2°) gli elementi raccolti hanno evidenziato che dopo aver avvistato il giornale “Lotta Continua” – posseduto dall'Aversa, dal Rabbitto e dall'Albarella che sedevano ad un tavolo nella piazza Sannazzaro – alcuni “vomeresi” – tra i quali di certo vi erano il NONNO, LASDICA, ROMANO – si avvicinavano al tavolo chiedendo in visione il giornale.

Dopo averlo ottenuto il ROMANO esclamava “Che bello!” e quindi lo strappava. Alla pronta e giusta reazione degli occupanti il tavolo – i quali intendevano protestare per il grave attentato alla libertà di opinione e al diritto di proprietà e l'oltraggio arrecato alla loro dignità di cittadini vomeresi rispondevano con una violenta legnata (data dal LASDICA all'Aversa) e un forte schiaffo (dato dal ROMANO al Rabbitto) costringendo “le vittime” a sopportare silenziosamente l'affronto precedente della lacerazione del quotidiano.

A ragione la Corte di primo grado osserva che i vomeresi intesero costringere i tre presunti estremisti di sinistra non solo a non impedire la lacerazione del giornale ma soprattutto ed essenzialmente a tollerare passivamente l'onta di qual gesto vietando loro di porre in essere un atto di protesta o di ribellione.

In altri termini “i neri di piazza Vanvitelli” intendevano attuare in un feudo rosso (tale era considerata piazza Sannazzaro) in occasione del Festival dell'Unità, che si celebrava nella cittadina – a breve distanza dalla piazza -, una provocazione a dimostrazione della loro audacia e superiorità.

Stante così le cose e costituendo la lacerazione del giornale un atto prodromico di una più complessa azione coercitiva, nella quale è dato ravvisare il delitto di violenza privata, del tutto superflua appare la questione circa la configurazione di un reato diverso (la questione, comunque, è già stata affrontata e risolta con adeguata motivazione dalla Corte di primo grado).

La Corte ritiene opportuno fare qualche considerazione in ordine al delitto di violenza privata al fine di sgomberare il campo dalle interpretazioni arbitrarie dell'art. 610 C.P. date dagli appellanti.

Con la repressione dei delitti contro la libertà morale la legge attua la tutela penale di uno degli aspetti più sensibili della libertà individuale. Nel suo profilo morale la vera libertà si delinea in opposizione a qualsiasi soggezione interiore e ad ogni forma di tirannide esterna che esuli dal profilo della libertà giuridica appunto perché, secondo l'espressione del Locke, nella società la libertà consiste nella possibilità di scelte delimitate da una legge stabilita da un potere a ciò destinato dal consenso dei cittadini”. Più sinteticamente Voltaire diceva che la libertà consiste “a ne dépendre que de lois”. Ciò detto deve notarsi che l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata trova la sua significazione appunto nella costrizione di taluno con violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualche cosa. L'oggetto del reato secondo la sintesi del Binding è rappresentato dalla coartazione che paralizza la libertà di determinarsi e di agire secondo i propri motivi. La figura delittuosa in esame deriva dai codici germanici (Nothigung) e dopo essere stata assunta nel Codice toscano del 1853 (art. 361) era passata nell'art. 154 del Codice abrogato del 1889, per ricevere poi una più precisa disciplina nel Codice vigente con una profonda differenziazione circa il suo momento consumativo che si verifica nel diritto attuale con l'evento della costrizione a fare, omettere o tollerare qualche cosa, ossia nel momento in cui l'altrui volontà risulti essersi effettivamente uniformata alla condotta imposta dall'agente.

Il dolo del reato di violenza privata consiste nella coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minacce, a fare, tollerare od omettere qualche cosa, senza che occorra il concorso di un fine particolare (cfr. Cass. Sez. I 18.1.1976 Di Prata / Sez. V 1.12.1977 Fabbio / Sez. III 29.9.1975 Spirito).

Per quanto attiene all'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni e quello di violenza privata appare opportuno ricordare che la configurabilità dell'aggravante in esame non è esclusa dal fatto che il reato mezzo e il reato fine sono commessi mediante un'unica condotta criminosa produttiva di concorso formale di reati, né della con testualità delle azioni od omissioni (cfr. Cass. 10.7.1978 Sarda).

Infondata appare poi la doglianza circa l'errore di calcolo della pena commessa – secondo l'appellante LASDICA – dalla Corte di primo grado. E ciò perché, avendo la Corte dichiarato la equivalenza fra le attenuanti e le aggravanti (Art. 69 III comma C.P.) non doveva effettuare alcuna diminuzione.

Per quanto attiene al giudizio di comparazione tra le attenuanti concesse e le aggravanti contestate occorre rilevare che il giudizio previsto dall'art. 69 C.P., affidato al potere discrezionale del giudice, è previsto per ottenere una valutazione complessiva completa ed umana dell'episodio delittuoso, che, senza rinnegare il principio della proporzione tra la pena e il reato, tenga conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità del reo, ~~sottodenti~~ sotto il profilo sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa.

La Corte di primo grado ha effettuato una tale valutazione ed ha quindi dichiarato la equivalenza proprio col fine di un esatto adeguamento della pena. Di qui la infondatezza delle doglianze elevate dagli appellanti in ordine al giudizio di comparazione.

Appare priva di pregio anche la doglianza degli appellanti in ordine alla misura della pena. E ciò perché i giudici di primo grado hanno considerato le condizioni richieste dall'art. 133 C.P. infliggendo così una pena equa ed adeguata al reato.

Ugualmente equo – perché non distaccato dalla valutazione della realtà processuale – appare l'aumento di pena inflitta per la continuazione.

Ai fini dell'amnistia (D.P.R. 18.12.1981 n. 744) il reato continuato va scisso perché l'applicabilità di tale beneficio va esaminata in rapporto a ciascuna azione delittuosa considerata separatamente dalle altre.

Pertanto sussistendo le condizioni richieste dal menzionato decreto il delitto di lesioni in danno di Aversa Giuseppe – così scissa l'imputazione unificata dalla Corte di primo grado – ascritto a LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, SAVINO Davide, TODARO Antonio, NONNO Ernesto, ROMANO Pietro e MATACENA Guido va dichiarato estinto per amnistia. In conseguenza: a) va eliminata la pena di mesi 6 di reclusione inflitta per tale reato al LASDICA, al DE MARCO, al SAVINO e al TODARO; b) va eliminata la pena di mesi uno di reclusione inflitta per tale reato al NONNO, al MATACENA e al ROMANO. Inoltre, visti gli artt. 6 e 8 D.P.R. 18.12.1981, va dichiarata condonata la pena di mesi tre di reclusione inflitta al NONNO, al ROMANO e al MATACENA per il delitto di violenza privata.

OMICIDIO MICCOLI

Preliminarmente la Corte ravvisa l'opportunità di fare qualche proclamazione in ordine al concorso di persone dal momento che tutti gli appellanti o escludono la compartecipazione o mirano a vedere esclusa l'ipotesi di concorso attenuato.

Il P.M. ha proposto appello in tal senso chiedendo l'affermazione di responsabilità del MATAENA e del ROMANO a titolo di concorso pieno. Il P.G. in udienza ha però chiesto il rigetto dell'appello del P.M.

La compartecipazione criminosa rientra nel quadro del fenomeno associativo. Anche nella compartecipazione vi sono più individui che agiscono congiuntamente per uno scopo comune, scopo che consiste nella realizzazione di un delitto. Ciascuno di essi apporta un contributo al risultato da tutti voluto, avendo la consapevolezza della cooperazione altrui. Anche qui – si osserva in dottrina – si verifica una divisione del lavoro, per effetto del quale le varie azioni si integrano le une con le altre, formando un complesso unitario. Da quanto detto derivano due conseguenze. In primo luogo le singole azioni perdono la loro individualità. Poiché sono dirette ad uno scopo unico e si completano a vicenda, esse diventano parti di un'unica operazione e costituiscono un fatto solo. In secondo luogo le varie azioni, formando un blocco unitario, appartengono a tutti e a ciascuno dei partecipanti. Come comune è lo scopo – si rileva autorevolmente in dottrina – comune è l'operazione complessiva che nell'intento di tutti è destinata ad attuarsi. La giurisprudenza sostiene che il reato concorsuale è reato a struttura unitaria nel quale l'azione tipica è costituita dall'insieme degli atti dei singoli compartecipi.

Nel reato concorsuale gli atti dei singoli compartecipi sono, nello stesso tempo, atti loro propri ed atti comuni a tutti gli associati dei quali, perciò, ciascuno risponde interamente.

Il carattere unitario del reato concorsuale si basa, sotto l'aspetto oggettivo, sull'evidente connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, sul nesso finalistico esistente fra tali atti, intesi dai singoli autori come parti di un tutto unitario (Cass. Sez I 12.3.1979 Gambino, Giust. Pen. Parte Terza p. 342).

La giurisprudenza ha inoltre affermato che, essendo riuniti e recepiti nella formula dell'art. 110 C.P. tutte le diverse forme e i diversi gradi della partecipazione criminosa, indipendentemente dall'importanza di questa ultima nella determinazione dell'evento, l'attività costitutiva del concorso, che non è soltanto quella della partecipazione all'esecuzione materiale del reato, può assumere forme diverse con l'incitamento o il rafforzamento o il sostegno dell'altrui volontà, la preparazione del reato, la fornitura dei mezzi per commetterlo.

L'attività costitutiva del concorso nel reato può esplicarsi con diverse modalità, anche con la mera presenza sul luogo e nel tempo dell'esecuzione del reato allorché tale presenza, in base a determinate circostanze, riveli una volontà criminosa analoga a quella dell'autore materiale del reato e questi si avvalga di tale presenza per attuare la propria condotta (Cass. Sez. V 19.12.1979 Furun).

In tali casi, difatti, l'evento risulta realizzato per l'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti che lo producono, sicché, per la concezione unitaria cui risponde il sistema del codice penale vigente il concorso di persone nel reato, l'evento delittuoso viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti (Cass. Sez. I 30.3.1971 Vainello / Sez. V 20.11.1971 Bozzi).

L'art. 110 C.P. esige quindi il concorso morale e materiale fra due o più persone nella commissione del medesimo reato, il quale è quello stesso voluto e preveduto da tutti i correi, senza che rispetto ad alcuno di questi vi sia divergenza intenzionale alcuna tra il reato commesso e quello concordato (Cass. Sez. I 10.5.1977 Federici).

Può accadere che taluno dei concorrenti nell'eseguire la parte assegnatagli nel piano criminoso stabilito di comune accordo, commetta di propria iniziativa un reato diverso. A regolare questa ipotesi che ha dato origine ad ampia discussione è destinato l'art. 116 C.P. per il quale fu sollevata anche questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 27 I comma della Costituzione.

La Corte, con sentenza del 31 maggio 1965 n. 42, nel dichiararsi infondata la questione di legittimità, ha escluso che nella specie è ravvisabile una ipotesi di responsabilità oggettiva ed ha affermato che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente deve poter "rappresentarsi alla

psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tale modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza”.

La Suprema Corte ha con due sentenze (Sez. I 24.1.1976 Fraccaro Giust. Pen. 1977 II 482 / Sez. I 5.4.1978 Giust. Pen. 1979 II 87) posto in evidenza la differenza esistente tra il concorso pieno (art. 110) e il concorso attenuato (art. 116) in quanto l'applicazione dell'art. 116 postula l'esistenza di tre requisiti: a) l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto; b) la commissione da parte di un altro concorrente di un reato diverso (o più grave, nell'ipotesi prevista dal capoverso); c) un nesso causale almeno psicologico, in termini di prevedibilità, fra la condotta del compartecipe rispetto al reato inizialmente voluto e l'evento diverso e più grave in concreto verificatosi. L'art. 110 C.P., invece, esige il concorso morale o materiale fra due o più persone nella commissione del medesimo reato, il quale è quello stesso preveduto o voluto da tutti i correi, senza che rispetto ad alcuno di questi vi sia divergenza intenzionale alcuna tra il reato commesso e quello concordato.

Infine – per quanto attiene alla questione relativa all'applicazione dell'art. 114 C.P. – ~~risultare~~ **rilevare** che la dottrina dominante ritiene che ai fini dell'attenuante in esame non basta una partecipazione minore, ma occorre una partecipazione minima cioè ridottissima.

La Suprema Corte ha più volte affermato che ricorre la circostanza attenuante di cui alla prima parte dell'art. 114 C.P. quando il contributo apportato dal compartecipe sia stato non solo di lieve entità, ma di efficienza minima e marginale. Tale attenuante, pertanto, è applicabile soltanto quando risulti che la partecipazione al reato non sia stata indispensabile e che lo stesso sarebbe stato commesso anche senza di essa (cfr. Cass. Sez. VI 15.11.1969 Broida / Sez. III 12.10.1970 Colombo / Sez. I 15.3.1971 Mannisi / Sez. I 5.11.1971 Biddeci / Sez. I 14.10.1975 Tolve).

Più recentemente la Cassazione ha ribadito: “La circostanza attenuante della partecipazione ~~di~~ **di** minima importanza al reato presuppone un apporto differenziato per minore intensità ed efficacia da quello degli altri correi: essa, cioè, è applicabile quando il contributo del concorrente nella preparazione o nell'esecuzione del delitto è di così lieve efficacia causale rispetto all'evento ~~da~~ **da** risultare quasi trascurabile nel quadro dell'economia generale del reato (Sez. I 30.10.1980 Mirabelli / Sez. II 11.7.1980 Tanghetti / Sez. I 6.5.1980 Milani / Sez. V 18.3.1980 Manca).

Tanto premesso nota la Corte che le doglianze formulate dagli appellanti in ordine alla affermazione di responsabilità ex art. 110 per NONNO e a titolo di concorso attenuato ex art. 116 C.P. per MATACENA e ROMANO in ordine al delitto di omicidio in danno del Miccoli sono prive di fondamento.

I giudici di primo grado hanno - alla luce dei principi innanzi sviluppati con criteri logico-giuridici ineccepibili – evidenziato la responsabilità dei tre imputati nel crudele episodio che vide soccombere un giovane come il Miccoli la cui dirittura si staglia netta sulle basse e codarde insinuazioni dei suoi aggressori.

Invero la Corte di primo grado, sulla scorta degli elementi raccolti e analiticamente esaminati, ha concluso che il NONNO infierì con “ben quattro randellate” sul cranio di una persona ~~adempendo~~ **adempendo** un pesante e sodo tronchetto usato per recintare le aiuole, “con una violenza così accentuata da ledere in più parti il cuoio capelluto, da sfondare la volta cranica e da lasciare sulla vittima il livido stampo del corpo contundente”.

Pertanto – a ragione sostiene la Corte di primo grado – il NONNO non poté non rendersi conto della rilevante probabilità di uccidere e ciò nonostante agì per ottenere questo risultato, accettandone il rischio con lucida e feroce noncuranza.

Ne consegue che, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, la azione criminosa volontariamente posta in essere dal reo a scopo di sopraffazione ed oggettivamente idonea a produrre l'evento letale, è imputabile al reo a titolo di dolo eventuale (cfr. Cass. Sez. I 2.2.1978 Coletta / 17.3.1980 Siniscalchi).

Dopo avere, sulla linea di una motivazione logico-giuridica immune da censura, dimostrato la responsabilità del NONNO a titolo di dolo eventuale, i giudici di primo grado hanno esaminato la posizione dei correi ROMANO e MATAACENA. E, sulla base degli elementi acquisiti ed evidenziati sin nei minimi particolari, hanno giustamente sostenuto che il MATAACENA e il ROMANO devono essere ritenuti corresponsabili nei limiti del concorso anomalo, perché essi aderirono al reato percosse e lesioni e perché l'altrui decisione di uccidere poteva rappresentarsi loro come uno sviluppo logicamente prevedibile di un'aggressione a mano armata di randello. L'affermazione di responsabilità appare quindi formulata alla luce di elementi probatori certi e indiscutibili ed è tale da riscuotere l'adesione anche di questa Corte.

Ma il NONNO e i suoi difensori esprimono delle doglianze che vanno attentamente esaminate.

Il NONNO con una epistola indirizzata al Presidente della Corte di Assise di II grado e con le dichiarazioni rese in udienza ha, in primo luogo, sostenuto di non aver avuto la possibilità di difendersi nella fase istruttoria e nel giudizio di primo grado perché tutto l'iter processuale ha avuto un ritmo così sostenuto da non consentire esaurienti esplicazioni difensive.

Ha poi affermato che tutti gli amici l'hanno abbandonato al punto da immolarlo come ~~aggriffo~~ ~~aggriffo~~ e che la sera del 30 settembre insieme al MATAACENA e al ROMANO incontrò cinque o sei giovani tra i quali spiccava il Miccoli alto, imponente.

Comprese che volevano attaccar briga e gridò loro di andar via mentre il ROMANO veniva agganciato; colpì allora il Miccoli col bastone verso il petto o la spalla cercando di allontanarlo.

Avvertì delle cinghiate, cercò di prestare aiuto al ROMANO e colpì Miccoli alle spalle...

Invero l'epistola – con ambizioni pseudo-letterarie ma infarcite di strafalcioni – costituisce ~~attacco~~ ~~attacco~~ non solo alla grammatica ma agli amici di un tempo, alla logica e alla realtà processuale.

La tesi di una impossibilità di enunciazione della propria linea difensiva riceve una smentita clamorosa dalle carte processuali. Basti pensare infatti che il 13 ottobre 1978 (vol. C fl. 18) NONNO dichiarava: a) di essere giunto a piazza Sannazzaro quando ormai l'episodio del giornale si era esaurito; b) di essere stato aggredito dal Miccoli e da altri giovani; c) di avere preso una mazza sfuggita dalle mani dell'aggressore Miccoli e di avere dato colpi alla cieca per fuggire; d) di avere visto che il Miccoli era stato colpito da un suo compagno!

Il 20 ottobre 1978 il NONNO si riportava alle dichiarazioni rese il 13 ottobre e aggiungeva di essere stato ferito il 30 settembre 1978 al collo al lato sinistro tanto che era residua una cicatrice (prudentemente l'avvocato difensore ridimensionava la dichiarazione degradando la ferita da cicatrice ad escoriazione).

Negava di aver portato la "mazza" con sé dal Vomero e si rifiutava di rispondere ad ~~domande~~ ~~domande~~ poste dall'avvocato difensore (ad esempio gli era stato chiesto se era vero che "parlando con LASDICA ed altri dopo il fatto si era vantato di avere colpito con tale forza un compagno che una volta caduto non si era più rialzato").

Il 21 ottobre 1978 (fl. 98 vol. C) modificava la versione ed ammetteva di essere andato con il gruppo a piazza Sannazzaro armato di un paletto preso a via Cimarosa (al pari di LASDICA FORRE) e di essere stato presente all'episodio del giornale strappato dal ROMANO.

Successivamente a Mergellina incontrava un gruppo del quale faceva parte il Miccoli. Gli amici del Miccoli aggredivano il ROMANO; il Miccoli cacciava una mazza ed egli, dopo aver ricevuto colpi al viso e al collo cacciava a sua volta la mazza e la faceva roteare fino ad aprirsi un varco.

Il 18.12.1978 si riportava all'interrogatorio precedente e nell'escludere che il Miccoli era ~~stato~~ ~~stato~~ da un suo compagno (versione del 13.10.1978) ammetteva che i colpi erano stati inferti da lui.

Si rifiutava di fornire ampi ed ulteriori particolari sull'episodio Miccoli.

Il 29 gennaio 1979 (fl. 160 vol. C) precisava che il gruppo Miccoli aveva aggredito prima ROMANO e poi lui.

Al dibattimento di primo grado (fl. 233 e segg. verb. dibatt.) il NONNO dichiarava che a) non ricordava quanto dichiarato nel corso delle prime indagini, al P.M. e al G.I.; b) il Miccoli non aveva nulla fra le mani; c) i compagni del Miccoli in numero di cinque avevano tra le mani cocci di vetri e cinghie; d) egli in un primo momento si limitò a puntare la mazza contro il petto del Miccoli per spingerlo; e) successivamente gli amici del Miccoli in numero di quattro si rivolsero contro di lui “andandogli addosso”; f) per fuggire egli colpì con la mazza.

Nella epistola al Presidente scriveva di essere stato aggredito da sei persone (fl. 8) che intendevano vendicare l’affronto subito a piazza Sannazzaro ed operavano una vera e propria caccia all’uomo con cinghie e con un corpo contundente, e di avere colpito per difendersi e fuggire.

Nell’interrogatorio reso in udienza in questo grado di giudizio ammetteva di avere colpito il Miccoli mentre gli voltava le spalle.

A domanda negava di avere dopo il fatto, nel constatare che il giornale non dava notizie dei colpi ricevuti dal Miccoli, detto: “Ma che sfac. ..., non si è fatto niente!”. Precisava che quella frase era stata invece pronunciata dal TODARO.

L’analitica descrizione dell’iter processuale dimostra che: a) il NONNO – contrariamente a quanto sostenuto nell’epistola – si è difeso ampiamente esponendo per ore in diverse sedi quanto riteneva utile alla propria posizione; b) ogni volta il NONNO ha reso una versione diversa dei fatti cercando sempre di “sfumare” e alleggerire la propria partecipazione; c) non ha esitato, in più occasioni, a far ricadere su altri l’evento-morte del Miccoli o ad attribuire a qualche ex compagno di cordata (TODARO) dichiarazioni compromettenti (“Che sfac. ...” etc.); d) ha dipinto il Miccoli – specie nella epistola – come capo di uno squadrone della morte dedito alla caccia all’uomo e nello stesso tempo ha – specie in questo giudizio – fatto mostra di versare lacrime (di coccodrillo) per la morte di quel giovane, le cui virtù in vero non sono scalfite dalle sue tartufesche elucubrazioni, fino al punto di proporre l’erezione di una stele con una frase commemorativa scritta da lui! Le farisaiche dichiarazioni di cordoglio accompagnate da una versione falsa degli avvenimenti, avallata a suo dire niente di meno che dalla fantomatica radio-carcere, trovano nel silenzio dignitoso della Miccoli - che nella sua compostezza e nella fiducia-speranza espresse per la giustizia dà lezioni di vita a tutti - la risposta più eloquente.

Il NONNO, con le sue versioni cangianti come la pelle di una salamandra, con il suo odio represso rivolto oggi anche contro i camerati di un tempo e i loro familiari, con la sua aria da sacrificata come un agnello, con il suo pretenzioso spirito pseudo-apostolico teso a lanciare con una epistola – la prima per ora – un messaggio, non può non trovare il biasimo e la riprovazione che si accompagnano alla constatazione dolorosa che neppure oggi l’imputato mostra pentimento e si ispira a lealtà.

Ciò detto occorre notare che l’appellante nei motivi scritti invoca in primo luogo la (legittima) vero detto motivo non è stato richiamato né sviluppato nel corso del dibattimento).

LEGITTIMA DIFESA

Tuttavia poiché a questo motivo l’appellante non ha rinunciato e anche nella “epistola” assume di essere stato “aggredito”, appare opportuno fare in vi preliminare qualche osservazione sull’istituto della legittima difesa.

E’ noto che i requisiti posti dal Codice a base di detto istituto sono: l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offeso, la necessità di difesa, il diritto da difendere e la proporzione tra offesa e difesa. La legittima difesa putativa si differenzia dalla legittima difesa reale perché non richiede l’esistenza di un pericolo vero ed effettivo ma postula la presenza di un complesso di circostanze obiettive atte a creare nella mente dell’agente la fondata convinzione di essere sul punto di subire un

attacco e di doversi difendere. L'erronea opinione della necessità di difendersi deve, in altri termini, basarsi non su un criterio meramente soggettivo, riferito cioè al solo stato d'animo dell'agente, ma di fatto concreti, di per se stessi non idonei a creare un pericolo attuale, ma che siano tali da giustificare la persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo imminente.

Infine l'eccesso colposo di legittima difesa si realizza quando sussistono tutti i requisiti della scriminante, tranne la proporzione tra difesa e pericolo di offesa.

La Suprema Corte ha più volte affermato che l'eccesso colposo nella legittima difesa postula in ogni caso l'esistenza di una situazione di fatto (reale o supposta) in cui si concreta la causa di giustificazione, e si qualifica ulteriormente per il superamento colposo dei limiti imposti dalla necessità di difesa.

Esso, pertanto, è configurabile solo ove sussistono tutti gli estremi della scriminante, salvo quella della proporzione tra difesa e offesa (Cass. Sez. I 5.2.1969 Tedesco / 20.3.1974 Cascillo / 17.6.1977 Quin)

In ordine all'onere probatorio e all'ammissibilità del proscioglimento con formula dubitativa in caso di dubbio sulla sussistenza della esimente è sorta vivace disputa in dottrina e in giurisprudenza.

Nel passato si è affermato anche in alcune sentenze della Suprema Corte per quanto riguarda le circostanze esimenti che non esiste per l'imputato alcun onere di fornire la prova mentre, per principio della ricerca della verità materiale da parte del giudice, spetta a questi ricercare anche la sussistenza della causa di giustificazione; pertanto accertata la commissione del fatto reato, e persistendo il dubbio sulla sussistenza, si deve pronunciare sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Infatti, nonostante la terminologia giuridica che parla di non punibilità, non vi è dubbio che le esimenti costituiscono cause di esclusione dell'antigiuridicità: la presenza o meno delle cause di giustificazione concorre quindi alla formazione del giudizio sulla sussistenza del connotato globale e definitivo di antigiuridicità senza il quale il fatto umano non costituisce reato (cfr. Cass. Sez. II 8.7.1963 Venturini / 14.6.1965 Santi / Sez. IV 6.12.1966 Incerti Medici / 28.6.1967 D'Urso / Sez. III 20.11.1967 Merante).

La giurisprudenza prevalente ha però sempre affermato che il dubbio su una causa di giustificazione non legittima il proscioglimento. Le cause di giustificazione – si afferma – costituiscono eccezione alla configurazione del reato, perché per un verso limitano la validità di precetto penale, e per un altro verso si concretano in uno strumento processuale atto a paralizzare l'azione penale: esse, quindi, sottostanno alla regola generale delle eccezioni, per cui possono trovare applicazione solo quando siano pienamente provate, e l'onere di provare tali situazioni incombe a chi deduce la non punibilità (cfr. Cass. Sez. I 2.7.1963 Privitera / Sez. II 28.10.1964 Capuano / Sez. I 8.2.1965 Ascione / Sez. IV 11.1.1967 Palmes / 25.11.1967 Giardino / 5.5.1969 Torre).

La vexata quaestio è stata, per la prima volta, presa in esame dalle Sezioni unite (Marsh 1972) le quali – riaffermando l'insegnamento della giurisprudenza tradizionale e prevalente – hanno statuito che, una volta accertata la sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi, materiale e psicologico, il giudice nel dubbio sulla applicabilità di una causa di non punibilità, deve pronunciare sentenza di condanna e non di assoluzione per insufficienza di prove.

Si è, tuttavia, precisato che l'imputato il quale abbia interesse all'accertamento della sussistenza di una causa di giustificazione, se non è gravato da un onere probatorio specifico e diretto al riguardo, è però tenuto al soddisfacimento di un onere di allegazione nel proprio interesse, fornendo le indicazioni necessarie all'accertamento invocato, per la realizzazione di quel dovere civico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, cui non può sottrarsi nei casi in cui la verità si risolve manifestamente in suo vantaggio.

La menzionata decisione si fonda, fra l'altro, sulle seguenti considerazioni:

1°) il dubbio sulla sussistenza di una causa di giustificazione, ossia su un requisito non compreso fra gli elementi costitutivi del reato, non rende incerti anche questi ultimi, né fa divenire insufficienti le prove per condannare;

2°) anche se concepito come requisito impeditivi, la causa di giustificazione non opera, ossia non raggiunge alcuna efficacia impeditivi quando non sia sufficientemente accertata, con la conseguenza che le risultanze già acquisite sulla sussistenza degli essenziali a delicti devono portare alla condanna dell'attore del fatto-reato;

3°) come si desume da un passo della relazione al progetto preliminare e risulta altresì dall'art. 62 n. 6 delle disposizioni di attuazione e coordinamento emanate col r.d. 28 maggio 1931 n. 602 ~~il~~ legislatore intese limitare l'adozione dell'assolutoria dubitativa al solo caso di dubbio sugli elementi costitutivi del reato;

4°) il principio "in dubio pro reo" non può trovare applicazione in tema di esimente, limitato come è, in ogni caso, alla ipotesi di dubbio che inerisca alle stesse componenti strutturali del reato.

In senso conforme, e cioè per l'affermazione che le cause di giustificazione operano solo se pienamente provate è tutta la giurisprudenza successiva della Suprema Corte.

Circa l'onere probatorio in ordine alla esistenza della esimente la Suprema Corte si è più volte richiamata all'orientamento precedente (alla menzionata sentenza delle Sezioni unite del 26 maggio 1972) per il quale sussisterebbe un vero e proprio onere probatorio a carico dell'imputato (Cass. Sez. IV 19.4.1974 Pagano / Sez. VI 23.4.1975 Venieri / Sez. V 9.7.1980 Calmasini).

Tanto premesso occorre notare sulla scorta dei principi innanzi enunciati che gli elementi acquisiti nella fase istruttoria e in quella dibattimentale non solo autorizzano ad escludere la sussistenza degli elementi richiesti per la legittima difesa (reale o putativa) o per l'eccesso colposo di legittima difesa ma inducono ad affermare che l'aggressione fu perpetrata dal NONNO, dal ROMANO e dal MATAACENA.

Lo stesso ROMANO infatti – e in proposito la sentenza impugnata è ampiamente motivata – lo Stella e il Salemme affermano che:

a) il Miccoli si avvicinò loro per chiedere civilmente i motivi della ribalderia di piazza Sannazzaro (ferimento dell'Aversa);

b) quando il NONNO cominciò a colpire con la mazza egli (il Miccoli) tentò di trovare scampo nella fuga;

c) il Nonno non appena il Miccoli gli volse le spalle e fuggì, lo inseguì colpendolo al capo facendolo cadere per terra e infierendo ancora su di lui (cfr. dichiarazioni rese dal ROMANO al G.I. e le deposizioni di Stella e Salemme e la parziale ammissione del NONNO – in grado di appello – che ha riconosciuto di avere colpito la vittima mentre gli dava le spalle).

Né trova conforto la tesi lanciata, nella mutevole e sempre diversa ricostruzione dei fatti, ~~del~~ NONNO circa la esistenza di una squadra di sei persone dedite alla caccia all'uomo, guidata dal Miccoli, fornite di cocci di vetri e di un corpo contundente.

Infatti è rimasto accertato (dichiarazioni rese dagli imputati, deposizioni di Stella e Salemme) che Stella e Salemme – le sole persone che si trovavano con il Miccoli – non avevano arma alcuna e si decisero a difendersi dagli avversari (e lo Stella si sfilò allora la cinghia dei pantaloni) ~~questo~~ ~~staz~~ iniziarono il raid violento con l'uso del bastone da parte del NONNO.

Ma l'aggressione dei tre imputati trova conferma non solo in tutto il materiale probatorio analizzato con estrema precisione dai giudici di primo grado ma nella reazione dei tassisti ~~staz~~ stazionavano con i loro mezzi davanti all'edificio di Mergellina e – indignati dal vigliacco pestaggio posto in essere dagli imputati – si dettero al loro inseguimento.

Pertanto la richiesta del riconoscimento della esimente della legittima difesa e dell'eccesso colposo va disattesa.

L'appellante NONNO – ma, anche se non in forma esplicita, il ROMANO e il MATAACENA – chiede degradarsi la rubrica da omicidio volontario in omicidio preterintenzionale. La tesi è stata già avanzata in primo grado e nella sentenza impugnata i giudici con argomentazioni solidissime – alle quali questa Corte dà la sua piena adesione – ne hanno dimostrato la infondatezza.

Nella discussione e nei motivi scritti i difensori ritornano sulla tesi della preterintenzionalità affermando che: a) i colpi furono inferti con un mezzo non micidiale; b) dei colpi inferti uno solo fu grave mentre gli altri non furono rilevanti.

La Corte ritiene opportuno in primo luogo ricordare che secondo copiosa giurisprudenza l'omicidio preterintenzionale si concreta nel fatto dell'agente, che ponendo in essere atti ~~diretti~~ a percuotere una persona o a procurarle una lesione personale, ne provochi senza volerlo la morte; questa, cioè, deve costituire un quid pluris non voluto rispetto all'evento effettivamente voluto dal colpevole, il cui intento era diverso e precisamente soltanto di procurare alla vittima, attraverso la propria azione violenta, delle sensazioni fisiche dolorose o una semplice alterazione anatomico-funzionale (cfr. Cass. Sez. I 17.10.1967 De Sabato).

E con maggiore precisione la Suprema Corte ha affermato: “A norma dell'art. 584 C.P. per la configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale si esige che l'evento mortale oltrepassi la volontà dell'agente, in quanto sia la conseguenza di un'azione con cui si era attentato all'incolumità fisica della vittima, mediante la commissione del delitto di percosse o di quello di lesioni personali, senza l'intenzione di uccidere.

Ma non può negarsi l'animus necandi, ogni qualvolta questo possa essere stabilito in modo univoco da elementi oggettivi in concorso con una attendibile causale, quali la micidialità dell'arma usata, la reiterazione dei colpi e la brevissima distanza da cui questi vennero inferti, nonché la parte del corpo della vittima presa di mira ed attinta” (Cass. Sez. I 19.4.1963 D'Aloisio).

Ciò precisato in diritto occorre rilevare in fatto che costituisce un travisamento della realtà la tesi della scarsa rilevanza della maggior parte dei colpi inferti dal NONNO al Miccoli anche a causa della piccolezza del bastone usato.

Dalla relazione peritale del Prof. Zarone (vol. A) si evince che l'unica lesione che non ebbe rilevanza nella genesi del decesso fu quella riportata dal Miccoli allo zigomo destro a seguito di caduta al suolo (fl. 26). Il perito conclude però che:

- 1°) i colpi di bastone ricevuti dal Miccoli furono almeno quattro;
- 2°) dei colpi uno raggiunse il Miccoli alla regione parietale sinistra alquanto posteriormente; uno lo raggiunse in sede temporo-parieto-occipitale destra; uno lo raggiunse al capo ed alla regione postero laterale destra del collo; uno lo raggiunse alla regione parietale destra quasi al vertice del capo alquanto posteriormente;
- 3°) tutti e quattro i colpi furono vibrati posteriormente alla vittima;
- 4°) causa della morte del Miccoli furono gravissime lesioni traumatiche craniche ed encefaliche, costituite dallo sfondamento della volta in sede parietale destra per frattura pluriframmentata, infossata nella teca con vasta corrispondente lacero-contusione meningo-encefalica ed ematoma intracerebrale;
- 5°) il mezzo lesivo dovette essere costituito da un oggetto a superficie rigida e scabra, priva di coste angolate, nette o taglienti, di notevole spessore assai verosimilmente costituito da un grosso bastone del diametro non inferiore ai cm. 3,5 circa (fl. 36 e segg. relazione peritale Zarone) e della lunghezza non inferiore ai 40 cm. (trattandosi di tronchetto utilizzato per recintare le aiuole: cfr. autopsia e le dichiarazioni di NONNO, TORRE, Salemmè).

Pertanto per la micidialità del mezzo usato (tronchetto lungo 40 cm. e largo 3,5 cm.), la reiterazione dei colpi (quattro), la breve distanza dalla quale i colpi furono inferti, la zona attinta (cranio), l'odio che nutriva il NONNO per gli avversari politici, deve ritenersi che il prevenuto –

come già si è rilevato in precedenza – fu consapevole della rilevante probabilità di cagionare la morte e ciò nonostante agì accettandone il rischio dell'evento con determinazione lucida e fredda.

PROVOCAZIONE

L'appellante si duole poi per la mancata concessione dell'attenuante della provocazione.

In proposito appare opportuno ricordare che per l'applicabilità dell'attenuante è anzitutto necessario che il colpevole abbia agito in stato d'ira. Ciò implica che si tratti di uno stato emotivo e non già semplicemente passionale.

La passione – si osserva in dottrina – rispetto all'individuo che la risente è una normalità psichica; l'emozione è invece, in ogni ipotesi, uno stato d'animo subitaneo e straordinario che può derivare così dall'offesa di un qualsiasi sentimento (es. dell'onore) come da un fatto che contrasta **passione** in senso proprio (passione amorosa, patriottica, politica, artistica, etc.).

Vi sono emozioni steniche (eccitate) che producono aumento di forza individuale e sono caratterizzate appunto dall'ira ed emozioni asteniche (deprese) che cagionano, invece, una diminuzione di forze individuali e sono caratterizzate dal dolore in senso proprio, cioè da manifestazioni organiche depresse ed involutive.

Ciò premesso occorre notare che mentre il Codice del 1889 menzionava l'impeto d'ira o d'intenso dolore il Codice vigente, con maggiore proprietà scientifica, menziona soltanto lo "stato d'ira", cioè l'emozione stenica. Lo stato d'ira, perché possa attenuare la responsabilità, deve essere determinato da un fatto ingiusto altrui; cioè questo fatto deve aver suscitato l'emozione che cagionò l'ira.

Pertanto per l'applicabilità della attenuante è necessario che: a) vi sia un fatto provocante; b) tale fatto sia commesso da un uomo ad offesa di un altro uomo; c) il fatto stesso sia ingiusto.

In giurisprudenza si è più volte affermato che:

- a) chi per primo si sia posto nell'illecito non può invocare la provocazione con la pretesa di considerare fatto ingiusto la reazione dell'avversario (Cass. Sez. I 9.10.1070 Gargiulo);
- b) il fatto provocatorio deve essere obiettivamente ingiusto (Cass. Sez. I 30.3.1971 Salzano);
- c) l'attenuante deve essere esclusa quando manca un rapporto di proporzione e di adeguatezza tra fatto provocante e fatto provocato (cfr. Cass. 16.7.1962 Dentici / 11.1.1977 Cicchelli).

Nella specie non è dato riscontrare alcuna provocazione nei confronti del NONNO il quale scese invece dal Vomero con i suoi camerati per provocare e mise in atto provocazioni sia a ~~Sianz~~ Sianzaro che a Mergellina.

Qualificare provocatoria la condotta del Miccoli, che con estremo civismo domandò al gruppo di NONNO per quale motivo avevano colpito in precedenza l'Aversa, significa offendere le norme della civile convivenza e allo stesso tempo indicare la codardia come regola delle relazioni umane.

L'appellante infatti, che non ha dato di certo prova di coraggio infierendo su un soggetto inerme (Miccoli) e poi, nel corso del processo, lanciando accuse infondate, fa carico alla sua vittima di averlo provocato per aver osato fare la domanda innanzi riferita.

Pertanto anche tale motivo di appello va disatteso.

RISARCIMENTO DEL DANNO

L'appellante si duole poi per non avere la Corte di primo grado concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P.. Detta attenuante doveva essere concessa – egli precisa – in quanto la somma offerta (quarantacinque milioni) e rifiutata rappresenta tutto quanto la sua famiglia ha potuto racimolare.

In proposito rileva la Corte che la Cassazione con improvviso irrigidimento stabiliva che il rifiuto dell'offeso alla ricezione del denaro a titolo di indennizzo impedisce la configurabilità dell'attenuante prevista nell'art. 62 n. 6 C.P.

In tal caso al reo non basta che procedere ad offerta reale seguita dal deposito della cosa oblata e da rituale giudizio di convalida nella competente sede civilistica, di guisa che la sentenza di convalida, la quale ai fini dell'attenuante in discorso deve essere pronunciata prima della formalità di apertura del dibattimento penale di primo grado, tiene luogo del negotium solutionis (Cass. Sez. II 30.1.1974 Giustino).

Successivamente con atteggiamento meno rigido ha affermato che l'attenuante del risarcimento è applicabile, in caso di rifiuto del danneggiato, quando sia stata effettuata l'offerta reale della somma di denaro relativa all'indennizzo nella sua integralità, sia nella forma prevista dagli artt. 1209 S.C.C. seguita dal deposito, sia in forma irrituale, purché la somma sia posta nella disposizione libera ed incondizionata dell'avente diritto (Cass. Sez. IV 15.11.1974 Carniglia).

Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 è necessario che il risarcimento del danno sia, oltre che tempestivo, integrale (e cioè riguardi oltre la sorte capitale, interessi, spese, etc.) in modo da essere ristoratore sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale (cfr. Cass. Sez. V 15.7.1980 Vitiello / Sez. II 13.2.1978 Finini / Sez. VI 7.4.1979 Michelazzi).

L'integralità del risarcimento deve essere motivatamente accertato dal giudice del merito tenendo conto di ogni pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, costituente a norma delle leggi civili conseguenza immediata e diretta del reato (artt. 185 C.P. 2059 C.C.; Cass. Sez. VI 18.3.1970 Mannuccia).

Ciò premesso appare opportuno ricordare che il danno non patrimoniale (Sodaro, De Lupis, Iannarelli) viene generalmente definito in via negativa affermandosi che è tale quel danno che né direttamente né indirettamente provoca conseguenze patrimoniali economicamente valutabili.

Danno non patrimoniale viene pertanto definito quello che si risolve in un dolore fisico o psichico o quello che, anche a prescindere da tale dolore, ha carattere personale (De Lupis).

Ai fini della liquidazione del danno morale o meglio del pretium doloris o pecunia doloris Schmerzensgeld – espressione coniata dal diritto comune germanico – il giudice deve prendere in considerazione l'entità dell'offesa, l'età, il sesso del lesa, il rapporto di parentela con questo in caso di morte, le condizioni economiche dell'obbligato e il bisogno del danneggiato, la maggiore o minore sensibilità dell'avente diritto, o altri elementi del genere, non suscettibili di catalogazione ma idonei a rendere il più possibile rispondente a criteri di equità la conversione in termini pecuniari del dolore puramente morale che non abbia riflessi economici (cfr. Cass. Civ. 19.8.1964 n. 2334 / 15.10.1963 n. 2760 / 20.1.1975 n. 227).

Per quanto attiene al danno patrimoniale alla vedova, ai figli e ai genitori di persona non avente reddito proprio (ed è il caso del Miccoli) si riconosce la titolarità di un diritto al risarcimento del danno potenziale consistente nell'aspettativa di una futura somministrazione di elementi (e quindi nella capitalizzazione di una somma secondo criteri fissati dalla giurisprudenza).

Sulla scia dei principi innanzi enunciati la Corte ritiene che la somma di quarantacinque milioni di lire offerta dai familiari del NONNO ai genitori e alla sorella di Miccoli Claudio non è sufficiente a soddisfare l'integrale risarcimento del danno.

Appare infatti evidente che detta somma per la sua esiguità non può ristorare la pecunia doloris, l'indennizzo capitalizzato, le somme spese e gli interessi (si pensi che alcune magistrature di merito liquidano solo per il danno morale ai genitori, il cui figlio sia stato ucciso, una somma non inferiore ai cinquanta milioni).

Né può accogliersi la tesi avanzata dal difensore in udienza secondo la quale per concedere l'attenuante in parola bisogna guardare non alla integralità del risarcimento ma al sacrificio sopportato dal riparatore o meglio alle condizioni economiche di quest'ultimo.

La tesi, che non trova alcun conforto in dottrina e in giurisprudenza, è estremamente pericolosa in quanto introdurrebbe un principio innovatore destinato a favorire quei delinquenti che risultino magari nullatenenti pur avendo con società di comodo o con l'ombrello del segreto bancario posizioni economiche di eccezionale rilievo.

Pertanto anche questa doglianza va disattesa.

Infine l'appellante si duole per la entità della pena chiedendone la riduzione (analoga doglianza muove il P.G. chiedendo però l'aumento della pena per il NONNO).

Le doglianze non appaiono fondate in quanto la pena appare equa sulla scorta degli ~~indici~~ dall'art. 133 C.P. e in particolare dei precedenti penali e giudiziari, dell'intensità del dolo, della giovane età del NONNO (che aveva compiuto al momento del fatto da un solo giorno diciotto anni) che anche in carcere ha continuato a studiare.

MATACENA Guido:

Il difensore del MATACENA per quanto attiene al delitto di omicidio (si noti che la posizione del MATACENA per la riorganizzazione del partito fascista, violenza privata e lesioni è stata già esaminata) sostiene nei motivi scritti che la sentenza di primo grado dovrebbe essere annullata con conseguente trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 477 C.P.P..

La doglianza – non sviluppata e non richiamata in udienza – è priva di pregio.

In primo luogo va notato che la violazione del principio di correlazione fra sentenza e accusa si verifica solo quando si ha una vera e propria trasformazione o sostituzione o variazione del fatto quale fu contestato, sicché questo risulta sostanzialmente diverso nel suo contenuto essenziale dal fatto addebitato, da intendersi come episodio della vita umana, e deve nell'immutazione derivare, per la difesa, una menomazione (cfr. Cass. Sez. I 24.4.1967 Semeraro).

Orbene nella specie:

- a) dal dibattimento non è risultato che il fatto era diverso da quello contestato;
- b) già nel periodo istruttorio era stato sostenuto da alcuni difensori che a Mergellina vi era stata una rissa;
- c) il giudice istruttore e i giudici di primo grado hanno – sottoponendo ad un vaglio rigoroso tutto il materiale probatorio raccolto – escluso la sussistenza di detto reato;
- d) i giudici di primo grado hanno, con un ragionamento logico-giuridico ineccepibile (fl. 87 – 88 – 89 e segg. della sentenza impugnata), dimostrato che 1°) fu il NONNO con il bastone ad aggredire – sostenuto da MATACENA e ROMANO – il Miccoli; 2°) lo Stella e il Salemme intervennero solo dopo, quando cioè si resero conto dei “propositi” dei camerati.

Ne deriva che gli aggressori furono in tre, NONNO, ROMANO e MATACENA e gli aggrediti Miccoli, Stella e Salemme.

Questi ultimi due – si legge nella sentenza impugnata – non avevano alcuna arma e si decisero a fronteggiare gli avversari soltanto quando costoro dimostrarono chiaramente di essere tali sferrando il proditorio assalto con l'avanguardia armata di bastone.

Infine la Corte, al solo fine di rinverdire il ricordo della giurisprudenza in materia, richiama la decisione n. 322 del 12.1.1979 (Mazzon) della Suprema Corte: “Nella rissa tutti i partecipanti sono animati dal duplice intento di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla loro violenza. L'elemento che la caratterizza è quindi la reciproca azione aggressiva esercitata da gruppi contrapposti al fine di sopraffarsi a vicenda.

Pertanto in caso di aggressione da parte di più persone nei confronti di un'altra, la quale reagisca per difendersi, non sussiste il delitto di rissa, né a carico dell'aggredito, né a carico degli aggressori,

in quanto avendo essi di fronte non un contendente, bensì un soggetto che si difende, manca una parte avversaria corrissante” (cfr. in senso conforme Cass. Sez. I 16.12.1970 Montani / 21.6.1972 Beretta).

L'appellante chiede poi l'assoluzione dal delitto di omicidio per non aver commesso il fatto o la degradazione della rubrica in omicidio preterintenzionale.

In proposito la Corte ha in precedenza motivato ampiamente dimostrando la infondatezza delle doglianze e ritenendo immeritevole di censura la sentenza impugnata.

L'appellante chiede poi l'assoluzione dal reato p. e p. dall'art. 4 co. I e VI Legge 18.4.1975 n. 110 perché il fatto non sussiste o in subordine per insufficienza di prove.

La richiesta non può trovare accoglimento in quanto i giudici di primo grado hanno dimostrato sulla scorta delle deposizioni di Stella e Salemme, delle dichiarazioni di ROMANO E NONNO e della lettera del MATAACENA che quest'ultimo partecipò attivamente all'episodio di **Margenida** un coltello (si noti che Stella e Salemme fanno riferimento a un coltello brandito da un giovane bassotto e grassetto, e di giovani bassotti e grassetti nel gruppo vomerese vi era solamente il MATAACENA definito poi dal NONNO come un piccoli uomo o putto dalla faccia sudata). Della presenza di una lama parla poi anche il ROMANO che peraltro non sa dire con precisione se era brandita dal MATAACENA. Ne deriva che l'affermazione di responsabilità del MATAACENA **ordine** a tale reato va confermata.

Sussistendo le condizioni richieste dal D.P.R. 18.12.1981 n. 744 la pena inflitta (mesi due **di** reclusione e lire centomila di ammenda) va dichiarata condonata.

Infine l'appellante si duole per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P..

La doglianza non ha fondamento.

Infatti, anche a voler prescindere dal fatto che, secondo autorevole giurisprudenza, l'attenuante di cui all'art. 114 C.P. non è compatibile con il concorso anomalo (art. 116 C.P.), non va dimenticato (in proposito sono state in precedenza fatte alcune osservazioni) che la circostanza in esame può essere concessa solo al concorrente che abbia apportato un contributo di efficienza minima e marginale. E l'apporto dato dal MATAACENA – e i giudici di primo grado lo hanno validamente dimostrato – non ebbe un'efficienza marginale.

La pena inflitta al MATAACENA appare equa in considerazione delle circostanze indicate dall'art. 133 C.P..

ROMANO Pietro:

La posizione del ROMANO è stata esaminata di volta in volta allorquando sono stati esaminati i singoli reati.

Pertanto la richiesta di assoluzione con formula piena o dubitativa in ordine ai reati ascrittigli o di degradazione della rubrica di omicidio volontario in omicidio preterintenzionale vanno disattese (e la sentenza impugnata offre una pregevole ricostruzione dei fatti oltre che una esauriente motivazione in ordine alla responsabilità dell'appellante).

Vanno pure disattese le richieste di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e di diminuzione della pena (in ordine a queste richieste la Corte si richiama a tutte le argomentazioni svolte per MATA CENA).

Va rigettata infine la richiesta di libertà provvisoria formulata dai difensori in udienza e fondata in particolar modo sullo stato di salute dell'appellante.

Ora – a prescindere dalla considerazione che la coscienza sociale e individuale si ribellano all'idea di vedere, a pochissimi anni dall'omicidio di un giovane puro come il Miccoli, libero uno dei suoi assassini – la malattia diagnosticata (pancreatite) non è a decorso letale, non richiede ~~intervento~~, ed è curabile con farmaci ed adeguata alimentazione.

At last but not least il ROMANO ha un fisico robusto ed una stazza atletica che gli consente con le cure del caso di superare la malattia nell'infermeria della casa circondariale.

APPIERTO Antonio:

Infine la Corte deve esaminare la posizione dell'APPIERTO in ordine al reato di omicidio a lui contestato per il quale la Corte di Assise di primo grado ha emesso sentenza assolutoria con formula dubitativa.

Avverso tale assoluzione sono insorti il Procuratore Generale, il quale chiede l'affermazione di colpevolezza con la condanna alle medesime pene irrogate agli altri protagonisti della luttuosa vicenda, e l'APPIERTO il quale chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Osserva la Corte che la formula di assoluzione per insufficienza di prove postula elementi a carico dell'imputato, contrastati però da elementi favorevoli di uguale efficienza persuasiva e quindi tali da ingenerare nel giudice quello stato caratteristico di insuperabile perplessità, dal quale ~~formidato~~ costituisce l'espressione.

Nella specie ad avviso della Corte gli elementi a carico dell'imputato sono contrastati da elementi favorevoli di guisa che sorge uno stato di perplessità tale da giustificare la formula dubitativa (si ricordi che il G.I. superò tutte le perplessità e mandò prosciolti l'imputato con formula piena).

Ed invero a carico dell'APPIERTO, secondo la tesi dell'accusa si collocherebbero validamente le affermazioni del NONNO e del ROMANO le quali troverebbero riscontro nelle ammissioni da lui fatte nell'interrogatorio.

Ma, a parte il rilievo che si tratterebbe di una interpretazione estensiva ed unilaterale della realtà processuale, la quale denuncia invece chiaramente che i primi due diedero una indicazione equivoca su tale parte della dinamica dei fatti, giacché dissero solo che l'APPIERTO giunse di corsa ~~dal~~ marciapiede opposto, diede uno spintone ad uno dei loro avversari e si diede subito dopo alla fuga (disparì forse nella paura) e che lo stesso ammise soltanto di essere stato passivamente presente all'incontro con il Miccoli, di essere stato colpito con una cinghiata e di essere poi fuggito rapidamente verso il corso Vittorio Emanuele, dopo di avere dato uno spintone a una persona che gli intralciava il cammino, sta di fatto che in favore della tesi difensiva si pongono le chiare e dettagliate dichiarazioni disinteressate dei testi Stella e Salemme, i quali affermano che: a) i loro antagonisti furono soltanto tre; b) il quarto personaggio fece una comparsa così equivoca e fugace da far sorgere nel Salemme il dubbio che si trattasse di un passante (“Per esservi sincero questa persona non ha fatto nulla che io ho visto, e addirittura non so se stava con loro oppure si tratta di una persona estranea che è venuta verso di noi, è scappata verso di me nella confusione e poi se ne è scappata verso l'ostello della gioventù”).

Inoltre lo Stella, che ha parlato in sede istruttoria di una quarta persona, nel dibattimento di primo grado ha ridimensionato le sue affermazioni in quanto ha sostenuto di non poter precisare: a) se la quarta persona si unì al terzetto prima o dopo che il Miccoli era stato colpito; b) se il primo che

scappò verso il corso Vittorio Emanuele dette i calci al Miccoli (“Proprio in riferimento ai calci al Miccoli i ricordi sono più vaghi, nel senso che non li ricordo”. E ancor prima: “Per quanto riguarda la faccenda dei calci al Miccoli, devo dire che per quanto ricordo c’era una persona del gruppo che stava addosso, però non posso ricordare se dava o meno dei calci” (fl. 266 e segg. verb. dibatt.).

Inoltre in sede autoptica non furono rilevate lesioni cagionate da calci ma abrasioni dovute o alla caduta in avanti del corpo o a colluttazione.

Pertanto in presenza di elementi contrastanti tali da ingenerare quello stato di perplessità di cui si è detto innanzi occorre riconoscere che giustamente la Corte di primo grado mandò assolto l’APPIERTO con formula dubitativa.

L’appello proposto dal P.G. e dall’APPIERTO va quindi disatteso.

NONNO Ernesto, ROMANO Pietro e MATAACENA Guido vanno condannati al pagamento solido delle spese di costituzione e rappresentanza in favore delle parti civili Pernotti Maria, Miccoli Zeno e Miccoli Rosanna nella misura indicata nel dispositivo.

P. Q. M.

LA CORTE

Visti gli artt. 207 e 209 C.P.P.

DICHIARA

inammissibili le impugnazioni proposte dal P.G. nei confronti di TORRE Antonio per mancata presentazione dei motivi e nei confronti di TODARO Antonio e APPIERTO Antonio limitatamente al reato di cui agli artt. 7 e 8 (Legge 22.5.1975 n. 152) per rinuncia.

Visti gli artt. 523 C.P.P. e il D.P.R. 18.12.1981 n. 744 in parziale

RIFORMA

della sentenza della Corte di Assise di Napoli in data 27.3.1981 appellata dal P.M. presso il Tribunale di Napoli, dal P.G. presso la Corte di Appello, da LASDICA Rosario, DE MARCO Giancarlo, SAVINO Davide, TODARO Antonio, NONNO Ernesto, ROMANO Pietro, e MATAACENA Guido in ordine al delitto di lesioni in danno di Aversa Giuseppe – così scissa la imputazione unificata dalla Corte di primo grado per il vincolo della continuazione sotto il delitto di violenza privata – perché estinto per amnistia ed elimina

a) la pena di mesi sei di reclusione inflitta per tale reato al LASDICA, al DE MARCO, al SAVINO, e al TODARO;

b) la pena di mesi uno di reclusione inflitta per tale reato al NONNO, al MATAACENA e al ROMANO.

DICHIARA

Condonata

- a) la pena inflitta al MATAACENA per il reato di cui al capo G) della rubrica;
- b) la pena inflitta al NONNO, al ROMANO e al MATAACENA per il delitto di violenza privata (mesi tra di reclusione).

CONFERMA

Nel resto l'impugnata sentenza.

CONDANNA

NONNO Ernesto, ROMANO Pietro e MATAACENA Guido al pagamento in solido delle spese di costituzione e rappresentanza in favore delle parti civili Pernotti Maria, Miccoli Zeno e Miccoli Rosanna che liquida per Pernotti Maria in £. 401.400 (quattrocentounmilaquattrocento) di cui lire 400.000 (quattrocentomila) per onorario difensivo, per Miccoli Zeno e Miccoli Rosanna nella somma complessiva di £. 501.400 (cinquecentounmilaquattrocento) di cui £. 500.000 (cinquecentomila) per onorario difensivo.

RIGETTA

L'istanza di libert  provvisoria di ROMANO Pietro.

Napoli, li 24 maggio 1982